PG/2019/140940 del 15.05.2019

ARTOM CORINNA 23.10 .2019 10:04:42 UTC

Artom

Comune di Diano Marina

- Provincia di Imperia -

Riviera dei Fiori

SETTORE 7° EDILIZIA PRIVATA - URBANISTICA

PROT. N.: 9488

Oggetto: Riscontro nota Prot. PG/2019/133675 del 07/05/2019 pervenuta al Comune di Diano Marina via P.E.C. prot. in atti n. 0008991 del 07/05/2019, avente ad oggetto "Convocazione conferenza di pianificazione per la formazione del Piano Paesaggistico regionale della Liguria. Art. 14 bis della l.r. 36/1997 e s.m.i.".

P 9345
2019/116
rilevante

Alla

P.E.C.

protocollo@pec.regione.liguria.it

Regione Liguria
Dipartimento Territorio,
Ambiente, Infrastrutture e Trasporti
Vice Direzione Generale Territorio
Settori:
TUTELA DEL PAESAGGIO,
DEMANIO MARITTIMO E ATTIVITA' ESTRATTIVE
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E VAS
Via Fieschi n. 15
16121 Genova (GE)

REGIONE LIGURIA
SERVIZIO TUTELA DEL PAESAGGIO
E DEMANIO MARITTIMO
Arrivato a: Diano Marina
In data: 16-05-2019
Prot. in carico il: 16-05-2019
Class.: 011-6-8
Fasc.: 2019/

Del. 1 mail

In riferimento alla nota di cui all'oggetto, con la presente, per quanto di competenza, non si esprimono osservazioni in merito al Documento Preliminare del Progetto di Piano Paesaggistico di cui trattasi.

Distinti saluti.

Diano Marina, li 14/05/2019.

COMUNE DI DIANO MARINA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 7°
EDILIZIA PRIVATA- URBANISTICA
L'INGEGNERE CAPO
- Dott. Ing. Riccardo VOLPARA -

REGIONE LIGURIA
SERVIZIO TUTELA DEL PAESAGGIO
E DEMANIO MARITTIMO
Arrivato a: Diano Marina
In data: 20-05-2019
Prot. in carico il: 20-05-2019
Class.: 011-6-8
Fasc.: 2019/120

Del. 1 mail

P 9348
2019/120
Artom

REGIONE LIGURIA
DIPARTIMENTO TERRITORIO, AMBIENTE, INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
VICE DIREZIONE GENERALE AMBIENTE
Settore Assetto del Territorio

Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale

Genova, 26/06/2019
Prot. n. PG/2019/186087
Fasc. *2018/G13.12.5/15-40*

TRASMISSIONE VIA PEC

REGIONE LIGURIA
Settore Tutela del Paesaggio, Demanio Marittimo e Attività Estrattive

e, p.c. a

Segretario Generale dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale

REGIONE LIGURIA
Vice Direzione Generale Ambiente

Oggetto: Accordo di avvalimento ex DGR 852/2018 Pratica 138 – **Piano Paesaggistico regionale della Liguria** – VAS, fase di consultazione/scoping ex art. 8 l.r. n. 32/2012 e smi.
Trasmissione parere in applicazione dell'Accordo di avvalimento ex DGR 852/2018 (art. 3, comma 2, lett. c))

In riferimento alla nota prot. n. PG/2019/132907 del 06/05/2019, con la quale codesto Settore ha richiesto il parere per quanto riguarda gli aspetti di competenza, si precisa che le considerazioni fanno riferimento alla documentazione a disposizione, consultata sul sito www.ambienteinliguria.it nella sezione "VAS – procedimenti in corso", pratica n. 138.
In applicazione dell'Accordo di avvalimento sottoscritto in data 29/10/2018, il Dirigente del Settore Assetto del Territorio, operando in nome e per conto dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale, trasmette il parere di questa Autorità in qualità di soggetto competente in materia ambientale.
I contenuti del Rapporto Preliminare si ritengono condivisibili e sufficienti per fornire informazioni sui possibili impatti ambientali significativi dell'attuazione del piano e per consentire di definire la portata ed il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel Rapporto Ambientale. Si evidenzia solo che nella predisposizione del Rapporto Ambientale dovranno essere aggiornati i riferimenti alle Autorità di bacino ad oggi in essere a seguito dell'entrata in vigore del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 294 del 25 ottobre 2016 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 2017) in materia di Autorità di bacino distrettuali, che disciplina le modalità e i criteri per il passaggio di competenze dalle vecchie Autorità di bacino alle nuove Autorità distrettuali. Dall'entrata in vigore del suddetto D.M. 294/2016, infatti risultano soppresse tutte le Autorità di bacino di cui alla legge 183/1989 e i relativi organi. In particolare per il territorio ligure risultano soppresse l'Autorità di Bacino regionale di cui alla l.r. 15/2015 e l'Autorità di Bacino del Fiume Magra, confluite nell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale e l'Autorità di Bacino nazionale del fiume Po, confluita nell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po.

Cordiali saluti

IL DIRIGENTE
(Ing. Roberto BONI)

DIPARTIMENTO TERRITORIO, AMBIENTE, INFRASTRUTTURE E TRASPORTI – Vice Direzione Generale Ambiente
Settore Assetto del Territorio – Via D'Annunzio 111- 16121 Genova - Tel. 010-54851 - Pec: protocollo@pec.regione.liguria.it
Referente: dott. geol. Maria Ferrando tel. 0105485462 e-mail: maria.ferrando@regione.liguria.it

PG/2019/187963 (21) 27.06.2019

Artom
8. 6331
2019/11
Artom
Copia P.T.

PROVINCIA DELLA SPEZIA
PROVINCIA D'EUROPA

Settore Tecnico
Servizio Ambiente – Urbanistica – Pianificazione Territoriale
Via Vittorio Veneto, 2 -- 19124 La Spezia
Tel. 0187742227
www.provincia.sp.it

REGIONE LIGURIA
SERVIZIO TUTELA DEL PAESAGGIO
DEMANIO MARITTIMO
Artom
01-07-2019
01.07.2019
G13.14.4
2019/11

REGIONE LIGURIA
SETTORE:
TUTELA DEL PAESAGGIO,
DEMANIO MARITTIMO E
ATTIVITA' ESTRATTIVE
Via Fieschi, 15 16121 GE
protocollo@pec.regione.liguria.it

OGGETTO:	**Piano Paesaggistico regionale della Liguria - Avvio fase scoping – Rapporto Preliminare/Documento Preliminare di Piano approvati con DGR n. 334/2019**

Con riferimento alla vs nota pervenuta a questa Amministrazione in data 08/05/2019 prot. 11398, esaminata la documentazione si esprimono le seguenti considerazioni e precisazioni:

Il piano si articola essenzialmente in 4 sezioni con indicazioni riferite a livello di ambiti, alle aree tutelate per legge di cui all'art. 142, c1, del D.Lgs 42/2004, agli immobili e alle aree di notevole interesse pubblico di cui all'art. 136 del D.Lgs 42/2004 e ad altre indicazioni (ulteriori vincoli, aree compromesse e degradate, altri contesti sottoposti a particolare disciplina).

Ogni sezione è caratterizzata da specifici contenuti e livelli di efficacia. In particolare, la prima sezione ha per oggetto l'intero territorio regionale ed è finalizzata a fornire indicazioni per la redazione dei Puc. La seconda, la terza sezione e gli eventuali ulteriori vincoli introdotti dal piano, hanno per oggetto le aree vincolate e sono finalizzate ad individuare le condizioni per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche ex art. 146 del D.Lgs 42/2004.

Gli obiettivi cui tende il piano riguardano diversi profili ed in particolare una generale razionalizzazione del sistema dei vincoli per:

a) definire con certezza i confini o i criteri identificativi di ciascun vincolo;
b) definire con chiarezza i rapporti tra gli stessi vincoli;

3

c) eliminare, per quanto possibile, sovrapposizioni;

d) ridurre i margini di discrezionalità interpretativa identificando con chiarezza i valori oggetto di tutela e le azioni ammesse;

e) individuare, negli spazi ammessi dal codice, gli interventi ammissibili senza necessità di autorizzazione paesaggistica.

Stante quanto sopra e preso atto che siamo ancora in una fase di costruzione del piano, si concorda con l'impostazione e gli obiettivi del Piano stesso.

Si ritiene comunque opportuno, come peraltro rilevato nella conferenza di pianificazione del 21.05.2019, porre particolare attenzione alle aree boscate, che occupano oltre il 70% del territorio, e alla possibilità di recupero di tali aree ad uso agricolo laddove la formazione bosco sia il risultato di un abbandono del territorio.

Distinti saluti

Il Funzionario delegato

Dr.ssa Nori Emili

Tutela
Copia Cartacea

REGIONE LIGURIA

REGIONE LIGURIA
SERVIZIO TUTELA DEL PAESAGGIO E DEMANIO MARITTIMO
Smistato a: Arhom
In data: 4-7-2019
Preso in carico il: 4-7-2019
Class.: G13-17-4
Fasc.: 2019-11

DIPARTIMENTO TERRITORIO AMBIENTE INFRASTRUTTURE E TRASPORTO

VICE DIREZIONE GENERALE AMBIENTE

P G3718 2019 | 11 Arhom

Genova, 2|07|2019

Prot. n.: IN|2019|11492

Allegati:

Class./fasc.: G13/8(2019)

N. rif. X138

A:
VICE DIREZIONE GENERALE TERRITORIO
RE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E VAS
Smistato a:
In data:
Preso in carico il:
In data:
Class./Fasc.:

Oggetto: VAS del PIANO PAESISTICO REGIONALE - Fase di consultazione/scoping ex art 8 LR 32/2012: ***contributo della Vice Direzione Generale Ambiente***

Descrizione sintetica dello schema di Piano

A) Definizione dell'ATLANTE DEGLI AMBITI: suddivisione del territorio ligure in 11 ambiti e unità di paesaggio. Per ciascuno di essi è prevista:

1) una parte analitica, ricognitiva e descrittiva del territorio e del paesaggio (morfologia, vegetazione,valori culturali parchi, sic, pai etc..)

I materiali relativi a questa sezione del piano sono consultabili sul sito internet della Regione Liguria seguendo il percorso https://www.regione.liguria.it/homepage/territorio/piani-territoriali/verso-il-nuovo-piano-paesaggistico-regionale.html

2) Indirizzi paesaggistici per la pianificazione urbanistica comunale (che, una volta recepiti dai Piani Urbanistici Comunali- sostituiranno il vigente assetto insediativo del PTCP)

B) Schede delle AREE TUTELATE PER LEGGE (es 300m dalla costa, 300 m dai laghi, 150 m dai corsi d'acqua, boschi, etc)

Questa sezione del Piano conterrà l'individuazione, la delimitazione o i criteri di individuazione, delle aree tutelate per legge così come definite dal codice del paesaggio e appositi indirizzi e prescrizioni d'uso per la tutela paesaggistica.

C) Schede delle AREE VINCOLATE CON DECRETO (bellezze si insieme, bellezze individue...etc)

Definizione per ciascun vincolo di Schede identificative delle aree con parte descrittiva e indirizzi e prescrizioni d'uso per la tutela paesaggistica.

D) **AREE SIGNIFICATIVAMENTE COMPROMESSE E DEGRADATE, eventuali nuove aree da sottoporre a vincolo**

Ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004, art. 143, c.1, l.g), il Piano Paesaggistico effettuerà una ricognizione dell'eventuale presenza di valori paesaggistici compromessi o degradati, individuando, in caso di riscontro positivo, le misure mirate al ripristino o al recupero delle condizioni "tutelate" perdute.

Verificherà inoltre se vi siano aree esterne al perimetro di vincolo in cui si rilevino elementi d valore paesaggistico analoghi a quelli riconosciuti per la zona vincolata, indirizzando, in tali casi, la disciplina urbanistica verso la loro salvaguardia e valorizzazione

Relativamente ai punti B e C la c.d. "vestizione dei vincoli" consiste nella trasformazione dei vincoli paesaggistici da vincoli meramente perimetrali, in vincoli corredati dall'indicazione di obiettivi, criteri e limiti necessari a valutare la compatibilità di intervento soggetti ad autorizzazione rispetto alla necessità di tutelarne i valori. I provvedimenti di vincolo descrivono infatti sinteticamente le motivazioni della tutela, ma non indicano criteri sulla compatibilità delle trasformazioni rispetto ai valori presenti nell'area vincolata; questa mancanza risulta ancora più rilevante per le aree tutelate per legge il cui interesse paesaggistico acquisisce valore solo per il fatto che appartiene ad una categoria riconosciuta astrattamente possedere tali presupposti per legge

4

Il Piano Paesaggistico Regionale è lo strumento attraverso il quale la Regione Liguria persegue, sull'intero territorio, obiettivi di tutela, valorizzazione e promozione del paesaggio, in modo integrato con gli altri strumenti di governo del territorio. Il piano ha una duplice natura, in quanto, quadro di riferimento per gli strumenti di pianificazione e strumento di disciplina paesaggistica. Il presente documento riporta due principali osservazioni in merito alla fase di consultazione del RP messo a disposizione:

1) QUADRO PROGRAMMATICO E OBIETTIVI DI SOSTENIBILITÀ

In riferimento al quadro di coerenza esterna e alla definizione degli obiettivi del Piano Paesaggistico si suggerisce di avviare un percorso di confronto con i piani settoriali connessi alle acque e al suolo in modo da cogliere e coordinare tutte le esigenze presenti del territorio e avviare un approccio unitario e coerente rispetto ai temi di pianificazione riferibili in particolare al paesaggio costiero e fluviale. In altre parole si propone di valutare tutte le sinergie che possono essere adottate al fine di garantire la tutela, la salvaguardia e il recupero di quelli che oggi sono certamente i territori sottoposti alle maggiori pressioni e ai maggiori rischi per la salute umana, l'ambiente e il paesaggio attraverso obiettivi e azioni che sappiano coordinare la tutela paesaggistica con la tutela delle risorse idriche e con la difesa del suolo.
Si riporta di seguito in maniera sintetica il quadro di riferimento programmatico pianificatorio anche di livello comunitario che si ritiene più utile considerare nel processo di verifica di coerenza esterna e di definizione degli obiettivi di sostenibilità del Piano Paesaggistico Regionale.

Acqua	• La tutela dei corsi d'acqua dal punto di vista paesaggistico è sinergica rispetto agli obiettivi di tutela della qualità dei corpi idrici (intesa anche come qualità idromorfologica) previsti dalla direttiva Acque 2000/60 CE • Il Piano di Tutela delle Acque può fornire informazioni sui corpi idrici classificati ai sensi della Direttiva 2000/60/CE utili per il Piano Paesaggistico quali ad esempio i valori dell'indice di qualità morfologica (IQM), che consiste nella valutazione dello stato morfologico dei corsi d'acqua e che può quindi costituire un elemento di riferimento anche per un approccio paesaggistico. • Ulteriore elemento di potenziale coordinamento tra obiettivi del Piano di Tutela delle acque e Piano Paesaggistico è il contenimento delle pressioni diffuse costituite dalle aree urbanizzate sui corpi idrici superficiali e sotterranei. Il dilavamento delle aree urbanizzate è infatti una pressione significativa per le acque superficiali e sotterranee rappresentate nel PTA. La significatività della pressione è stata valutata nel PTA a scala di corpo idrico attraverso l'indicatore "uso urbano del suolo". Relativamente alle acque superficiali tale indicatore è stato determinato calcolando sia l'estensione percentuale delle aree ad uso artificiale (urbano, industriale, aree estrattive o discariche, etc.) all'interno area afferente al corpo idrico, sia l'estensione percentuale delle aree di cui sopra entro un buffer di 500 m su entrambe le rive (1 km di larghezza) per il corpo idrico di pertinenza. Analogo indicatore è stato definito e valutato per le acque sotterranee. Per maggiori dettagli sulle modalità di calcolo si rimanda all'Elaborato del PTA "Valutazione delle pressioni significative" ed alle recenti "Linee Guida per l'analisi delle Pressioni ai sensi della Direttiva 2000/60/CE" – Delibera del Consiglio SNPA del 22.02.2018 - Doc.n.26/18. • Relativamente al Piano di Tutela dell'Ambiente Marino Costiero si segnala come tema di possibile interazione quello delle aree di tutela e valorizzazione della biodiversita' marino e costiera tra cui ad esempio le Aree di foce di ripristino ambientale che il Piano individua ed orienta verso percorsi di mantenimento e riqualificazione in funzione degli habitat di estuario (habitat "1130 Estuari" di cui alla Direttiva 92/43/CEE).

Difesa suolo	• La tutela dei corsi d'acqua e della costa dal punto di vista paesaggistico può essere sinergica rispetto all'obiettivo di ridurre e gestire i rischi che le alluvioni comportano per la salute umana, l'ambiente, il patrimonio culturale e le attività economiche previsto della direttiva alluvioni 2007/60/CE; in modo particolare il piano paesaggistico potrebbe concorrere alle misure di "prevenzione" del PGRA che riguardano le politiche di gestione e pianificazione del territorio, con la previsione, in primis di norme che assicurino il non aumento delle condizioni di rischio attuali, sulla base delle conoscenza acquisita delle condizione di pericolosità. Ciò significa in buona sostanza di non prevedere nuovi insediamenti tali da far aumentare le condizioni di rischio in aree individuate a pericolosità differenziata dal Piano. Si rileva inoltre che la direttiva 2007/60/CE persegue anche l'obiettivo di ridurre il rischio che le alluvioni possono comportare sul patrimonio culturale e paesaggistico che nel PGRA sono esplicitati in: 1. Riduzione del rischio per il patrimonio costituito dai beni culturali, storici ed architettonici esistenti; 2. Mitigazione dei possibili danni dovuti ad eventi alluvionali sul sistema del paesaggio. • Il piano Gestione Rischio Alluvioni (distretto PO e Appennino Settentrionale) può fornire i principali elementi territoriali, potenzialmente soggetti al rischio di alluvione e inondazione marina, che ricadono nelle aree inondabili ai diversi tempi di ritorno. • I PAI (Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico del Po, dell'ex AdB della Regione Liguria e del F. Magra può fornire il quadro della pericolosità e rischio idraulico e geomorfologico dell'intero territorio della Regione Liguria.
Sviluppo sostenibile	Rispetto alla strategia Nazionale di Sviluppo Sostenibile – SNSvS si ritiene utile ai fini del Piano Paesaggistico porre attenzione alle aree: Pianeta, Prosperità e Vettori di Sostenibilità.
Aria cambiamenti climatici	Sebbene non abbia carattere vincolante, si suggerisce di considerare, in relazione alla componente "aria", anche la Strategia Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici (SNAC), approvata con D.D. n. 86/CLE del 16 giugno 2015, sia nell'ambito degli obiettivi di sostenibilità ambientale individuati per l'analisi di coerenza esterna verticale del Piano.
Consumo Suolo	Si richiama qui in quanto pertinente al piano in esame l'obiettivo II.2 dell'area pianeta della Strategia Nazionale di Sviluppo Sostenibile "Arrestare il consumo di suolo e combattere la desertificazione". Inoltre, sebbene non abbiano carattere vincolante, si suggerisce di considerare, in relazione alla componente "consumo del suolo", i seguenti documenti: • "La Strategia Tematica del Suolo" COM (2006)231 che rappresenta, dopo il ritiro della proposta di direttiva per la protezione del suolo (2014), il principale strumento di indirizzo comunitario per la protezione del suolo, e sottolinea la necessità di ridurre gli effetti negativi del consumo di suolo. • Il documento: "Tabella di marcia verso un'Europa efficiente nell'impegno delle risorse" COM (2011)571, che individua il traguardo di un incremento dell'occupazione netta di terreno pari a zero da raggiungere, in Europa, entro il 2050. • Il documento: "Orientamenti in materia di buone pratiche per limitare, mitigare e compensare l'impermeabilizzazione del suolo" SWD (2012)93, che indica le priorità di azione e le modalità per raggiungere l'obiettivo "consumo di terreno pari a zero entro il 2050". • Il Parlamento Europeo, con l'approvazione del "Settimo Programma di Azione Ambientale" ha indicato la necessità di integrare le politiche ambientali e di tutela dei territori con le altre politiche e prende in considerazione le problematiche legate al suolo, sottolineando l'importanza di una buona gestione del territorio, sostenendo che il degrado, la frammentazione e l'uso non sostenibile del suolo compromettono

	i servizi ecosistemici, minacciando la biodiversità e aumentando la vulnerabilità del territorio.
Rifiuti	In relazione a quanto riportato al punto 6.2 del Rapporto Preliminare (Sostenibilità ambientale del Piano paesaggistico), si ricorda che i contenuti dei criteri localizzativi degli impianti di gestione rifiuti, escludenti, penalizzanti e preferenziali, per l'ambito paesistico-territoriale, sono attualmente definiti in relazione ai regimi del P.T.C.P.. Poiché il Piano Paesaggistico fornirà, come indicato nel rapporto preliminare, indirizzi per la pianificazione urbanistica comunale in sostituzione del PTCP, tale aspetto potrà essere tenuto in considerazione nelle successive fasi di sviluppo del Piano e sviluppato nella stesura del rapporto ambientale.

2) QUADRO CONOSCITIVO E VALUTATIVO

Intendendo il paesaggio come risultante dell'insieme di processi legati alle componenti ambientali, socioeconomiche e culturali, si ritiene opportuno individuare dei temi chiave per l'analisi e la valutazione caratterizzati da trasversalità rispetto alle dinamiche di trasformazione che il Piano può governare. Si propone a riguardo di adottare quale tema chiave "il consumo di suolo" in quanto intrinsecamente correlato a numerosi effetti ambientali come qualità dei suoli, rischio alluvioni, cambiamenti climatici, la perdita di biodiversità (come peraltro ben delineato nel paragrafo 6.1. del Rapporto Preliminare).
Pertanto tenuto conto delle competenze della scrivente vicedirezione e dell'attuale quadro conoscitivo regionale (uso suolo, osservatorio delle trasformazioni) si propone di approfondire, nelle successive fasi di pianificazione, il tema del suolo secondo le seguenti indicazioni e ragionando per quanto possibile in termini di determinati, pressioni, stato, impatti e risposte:

a. Consumo suolo delle aree fluviali e costiere caratterizzate da pericolosità di inondazione	L'analisi delle superfici artificiali soggette a inondazione in riferimento alle mappature di pericolosità da alluvione da corso d'acqua e da mare (PAI e PGRA) distinte per tempo di ritorno: alta media e bassa per fiumi, alta e media per eventi meteomarini.
b. Consumo di suolo in: • acquiferi carsici • acquiferi porosi • ambiti territoriali interessati da corpi idrici superficiali	Si chiede di valutare l'uso del suolo, il livello di impermeabilizzazione e le dinamiche territoriali in atto negli acquiferi perimetrati dal PTA e negli ambiti territoriali interessati da corpi idrici significativi. Per i corpi idrici superficiali si potrebbe valutare il livello di trasformazione distinguendo diversi intervalli di distanze dalla sponda (es. 0-150 metri, 0-300 ect) oppure criteri morfologici.
c. Consumo di suolo della costa	Per valutare il livello di trasformazione della costa sarà necessario determinare dei parametri capaci di leggere il fenomeno in relazione alle caratteristiche territoriali della Regione Liguria. Un primo punto di partenza potrebbe essere quello di valutare esclusivamente i tratti di costa bassa e individuare dei differenti internervali di valutazione dalla linea di costa (es. 0-300 metri, 0-500 ect).
d. Consumo di suolo di buona qualità	Un riferimento per valutare il consumo del suolo di buona qualità potrebbe essere quello di utilizzare le categorie dell'uso del suolo regionale riferite alle aree agricole.

Relativamente alle possibili "risposte" da adottare, poiché il piano fornirà, come indicato nel rapporto preliminare, indirizzi per la pianificazione urbanistica comunale in sostituzione del PTCP, si garantisce fin d'ora piena disponibilità a fornire supporto per la definizione e condivisione delle specifiche soluzioni rispetto alle tematiche qui proposte.

Il presente parere è stato predisposto con il contributo di:

Assetto del Territorio	R. Boni
Ecosistema Costiero e Acque	I. Fasce
Rifiuti	A. Baroni
Vice Direzione Generale Ambiente (coordinamento)	B. Orsini, M Ballerini

Distinti saluti

Il Vice Direttore Generale
(dott.ssa Cecilia Brescianini)

PG/2019/195855 del 4.7.2019

Artom

Ministero dell'Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare

DIREZIONE GENERALE PER LE VALUTAZIONI
E LE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

IL DIRETTORE GENERALE

REGIONE LIGURIA
SERVIZIO TUTELA DEL PAESAGGIO
E DEMANIO MARITTIMO
Smistato a: Artom
In data: 4-7-2019
Preso in carico il: 4-7-2019
Class.: G13-17-4
Fasc.: 2019/11

Alla Regione Liguria
Dipartimento territorio, ambiente,
infrastrutture e trasporti
Settore tutela del paesaggio, demanio
marittimo e attività estrattive
protocollo@pec.regione.liguria.it

e p.c. Al MATTM - Direzione generale per la
protezione della natura e del mare (PNM)
dgprotezione.natura@pec.minambiente.it

OGGETTO: **[ID_VIP: 4650] VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE DELLA LIGURIA - OSSERVAZIONI AL RAPPORTO PRELIMINARE (ART.13, COMMI 1 E 2 DEL D.LGS.152/2006 E SS.MM. II.)**

In riscontro alla nota di codesta Regione, acquisita al protocollo della scrivente al n.DVA.I.11312 del 06.05.2019, relativamente alla procedura di VAS della proposta di Piano in oggetto, si trasmettono le osservazioni al Rapporto preliminare prodotte dal Gruppo Tecnico Interdirezionale per le procedure di VAS regionali di questo Ministero con la collaborazione dell'ISPRA.

U. 03318
2019/11
Artom

Il Direttore Generale
Giuseppe Lo Presti
(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)

Allegati:
- Oss. MATTM al RP del PPR_Liguria

ID Utente: 9126 ID Documento: DVA-D2-VR-9126_2019-0023 Data stesura: 27/06/2019	✓ Resp. Sez.: Polizzy L. Ufficio: DVA-D2-VR Data: 27/06/2019	✓ Resp. Div.: Nocco G. Ufficio: DVA-D2 Data: 01/07/2019	✓ Resp. Seg. DG: Presta A. Ufficio: DVA Data: 02/07/2019

Firmato digitalmente in data 02/07/2019 alle ore 13:55

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

Piano paesaggistico regionale della Liguria

Osservazioni del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sul Rapporto preliminare

SOGGETTO COMPETENTE IN MATERIA AMBIENTALE	**MATTM - MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE** Le osservazioni riportate sono il risultato della consultazione tra le Direzioni generali del MATTM, attraverso il lavoro del Tavolo interdirezionale VAS, costituitosi ad hoc per partecipare alla consultazione in ambito di VAS laddove il MATTM è individuato come Soggetto competente in materia ambientale. Il coordinamento del Tavolo viene effettuato dalla Direzione generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali, Divisione II. Il tavolo è supportato dall'ISPRA - Servizio Valutazioni Ambientali.
COMPILATORE SCHEDA (NOME E COGNOME)	**arch. LUCIANA POLIZZY / arch. GIUSEPPE BONAVITA**
TELEFONO	**06 5722 5060 / 5980** **SEGR. DVA - DIV II: 06 5722 5903**
E-MAIL	dgsalvaguardia.ambientale@pec.minambiente.it DVA-2@minambiente.it polizzy.luciana@minambiente.it / bonavita.giuseppe@minambiente.it
SITO INTERNET AUTORITÀ PROCEDENTE / AUTORITÀ COMPETENTE	**Regione Liguria** Rapporto preliminare e altri documenti in consultazione: www.ambienteinliguria.it
LUOGO E DATA	**ROMA, 27/06/2019**

PREMESSA

In data 06.05.2019 è pervenuta nota della Regione Liguria – Dipartimento territorio, ambiente, infrastrutture e trasporti, Settore tutela del paesaggio, acquisita dalla scrivente Direzione al prot. n. DVA.I.11312, che comunica l'avvio delle consultazioni di scoping sul Rapporto preliminare di VAS (ex art. 13, comma 1, del D.Lgs. 152/2006) del Piano regionale in oggetto.

Con DGR. n.334/2019, la Giunta Regionale della Liguria ha approvato il Documento preliminare del Piano paesaggistico regionale ed il relativo Rapporto preliminare, e ha dato avvio alla fase di scoping di VAS.

In sede di avvio del processo di elaborazione del Piano paesaggistico, la Regione Liguria, in co-pianificazione con il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, ha redatto il Documento preliminare di Piano comprensivo del Rapporto preliminare, propedeutico alla stesura del Rapporto ambientale.

La Regione Liguria e il MIBAC l'08.08.2017 hanno sottoscritto un Protocollo d'intesa per l'elaborazione congiunta del Piano paesaggistico. Nella firma del Protocollo è coinvolto anche il MATTM per consentire l'approvazione, all'interno del Piano, anche delle norme di tutela dei Parchi e delle Riserve Nazionali presenti sul territorio ligure.

La redazione del Piano è volta a dare attuazione agli artt. 135, 143, 145, 146 e 156 del Codice dei beni culturali, in linea con gli obiettivi delineati nella Convenzione europea del paesaggio.

Il Piano paesaggistico costituisce un Piano territoriale che per effetto dell'art.135 del Codice assume un ruolo assolutamente primario e i cui effetti non sono solo quelli caratteristici di un Piano di direttive, ma contiene prescrizioni immediatamente vincolanti per i soggetti privati.

Il disciplinare attuativo del Protocollo d'Intesa per l'elaborazione congiunta del Piano paesaggistico esteso a tutto il territorio regionale, individua tra le attività del Piano:

- la ricognizione del territorio oggetto di pianificazione, mediante l'analisi delle sue caratteristiche paesaggistiche, impresse dalla natura, dalla storia e dalle loro interrelazioni;
- l'analisi delle dinamiche di trasformazione del territorio ai fini dell'individuazione dei fattori di rischio e degli elementi di vulnerabilità del paesaggio;
- l'individuazione degli interventi di recupero e riqualificazione delle aree significativamente compromesse o degradate e degli altri interventi di valorizzazione compatibili con le esigenze della tutela.

Deriva da questa premessa la proposta dei seguenti obiettivi specifici, come discussi nell'ambito del Comitato Tecnico per la redazione del Piano:

1. Riconoscere i diversi paesaggi che compongono l'intero territorio della Liguria.
2. Individuare forme appropriate di gestione per ciascuno dei paesaggi di cui si compone la Liguria, in particolare:
   - tutelando i paesaggi identitari, sia quelli naturali, sia quelli derivanti dalla plurisecolare stratificazione dell'azione antropica, sia quelli contemporanei;
   - salvaguardando i paesaggi minacciati da fattori di rischio o dinamiche di trasformazione;
   - favorendo il recupero e la riqualificazione delle aree compromesse, degradate o prive di specifica identità;
   - favorendo su tutto il territorio ligure le azioni volte al miglioramento del paesaggio in quanto elemento costitutivo del quadro di vita delle popolazioni;
   - promuovendo la tutela e la riqualificazione dei paesaggi della Liguria anche attraverso l'utilizzo di nuovi linguaggi architettonici.

L'Autorità procedente è rappresentata dal Consiglio Regionale su proposta della Giunta Regionale della Liguria.

L'Autorità competente è il Settore pianificazione territoriale e VAS della Vice-Direzione territorio della Regione Liguria.

Le osservazioni, numerate, sono riportate in **neretto**.

I contenuti dei documenti esaminati sono riprodotti in "*corsivo tra virgolette*".

Sono stati esaminati i seguenti documenti:

- DGR. n.334 del 18.04.2019;
- Documento preliminare del progetto di Piano - Rapporto preliminare e schema di Piano.

1. OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE

Osservazione n. 1.1

Si rappresenta che nel RP non è presente l'elenco dei soggetti con competenze ambientali coinvolti nelle presenti consultazioni, **pertanto nel RA, oltre a riportare gli esiti delle consultazioni della fase preliminare, le osservazioni pervenute e le modalità con cui tali osservazioni saranno prese in considerazione, occorrerà elencare tutti i soggetti consultati, e tra questi anche quelli che eventualmente non hanno presentato osservazioni.**

Osservazione n. 1.2

Considerata l'utilità del RA all'interno della presente fase di consultazione, nella quale è prioritario definire la portata ed il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel RA, dovrebbe fornire indicazioni per la successiva fase di valutazione, in modo da rendere quanto più efficace il contributo dei soggetti competenti in materia ambientale.

Il RP, pertanto, avrebbe dovuto contenere informazioni, ancorché di massima, su aspetti ambientali imprescindibili rispetto ai temi del Piano Paesaggistico, in riferimento agli ulteriori aspetti elencati nell'Allegato VI, lettera f) del D.Lgs.152/06 ss.mm.ii: *"quali la biodiversità, la popolazione, la salute umana, la flora e la fauna, il suolo, l'acqua, l'aria, i fattori climatici, i beni materiali, il patrimonio culturale, anche architettonico e archeologico"* e l'interrelazione tra i suddetti fattori, nonché rispetto ad altri temi di possibile interazione a livello regionale, tra cui i trasporti ed i sistemi insediativi.

Nel RP, al paragrafo 3.3: *"Una prima idea di Liguria"*, sono riportate informazioni di carattere generico sulla morfologia del territorio, sulla copertura vegetale, sulle trasformazioni di lungo periodo del sistema insediativo ligure. Sono stati poi riportati, sempre in forma sintetica, i fenomeni emergenti (pagg. 40-46), tra cui: l'erosione dello spazio rurale, le aree agricole di impianto storico e i terrazzamenti, il consumo di suolo e le aree costiere. **Si ritenga, in merito, di sviluppare nel RA una dettagliata caratterizzazione dello stato dell'ambiente relativa a tutte le componenti ed ai settori potenzialmente interessati, comprendendo criticità e particolari emergenze ambientali presenti sul territorio,** con particolare attenzione a:

- elementi naturali di particolare valore ambientale (individuati in base a rilevanza biologica e ruolo ecosistemico, diversificazione e complessità delle biocenosi, naturalità, rarità, disponibilità per la fruizione); Rete Natura 2000;
- elementi antropici di particolare valore (individuati in base a rilevanza sociale ed economica, valore d'uso, tipicità e/o valore storico, testimoniale ed estetico-culturale, qualità e tipicità delle produzioni agricole);
- elementi di pericolosità, ossia la potenzialità di danneggiare le componenti ambientali e/o l'integrità della vita, ed elementi connessi con situazioni di rischio antropogenico, naturale e per la salute umana;
- elementi sensibili e vulnerabili, a causa delle speciali caratteristiche naturali e del valore culturale, del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite, dell'utilizzo intensivo del suolo.

La caratterizzazione ambientale dovrà essere integrata da indicatori specifici di contesto per ogni componente e fattore ambientale.

Osservazione n. 1.3

Nel RP, si fa più volte riferimento agli articoli del D.Lgs. n.42 del 2004 *"Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137"* nella versione originaria, antecedente alle innovazioni apportate dalle successive modifiche (in particolare, rispetto al D.Lgs. n. 63 del 26.03.2008):

- testo dell'articolo 135 (RP, pag. 7);
- testo dell'articolo 143 (RP, pagg. 7-8);
- testo dell'articolo 145 (RP, pag. 13).

Anche l'estratto dalla L.R. n.36 del 04.09.1997: *"Legge Urbanistica Regionale"* è riportata nella versione non aggiornata (art.14 bis, RP, pag. 8).

Si fa presente, inoltre, che la descrizione dell'art.3 del D.Lgs.42/2004 riportata nel riquadro (RP, pag. 52) non corrisponde al Decreto citato, bensì alla L.R. 36/97. Occorre quindi richiamare alla necessità di procedere all'attività di pianificazione attraverso un'adeguata conoscenza ed applicazione della normativa vigente. **Pertanto, anche nell'ambito della corretta predisposizione degli atti amministrativi, è necessario fare riferimento alla normativa vigente nella versione più aggiornata.**

Si suggerisce altresì, l'utilità di effettuare una verifica riguardo la corrispondenza della norme descritte con gli articoli di riferimento.

2. OSSERVAZIONI DI CARATTERE METODOLOGICO

Osservazione n. 2.1

Con riferimento ai contenuti del RP, si osserva che non appaiono riportate informazioni sufficienti per una prima analisi dei rapporti tra il Piano e lo scenario ambientale di base. In particolare, si rileva che non è definito un quadro di insieme delle metodologie di analisi e valutazione che saranno sviluppate nel Rapporto ambientale (RA), riguardo ad esempio alla elaborazione delle verifiche di coerenza ambientale esterna ed interna e per la caratterizzazione e la valutazione dei probabili impatti significativi che l'attuazione del PPR può generare sulle componenti ambientali.

Non è stata altresì elaborata una proposta di indice del Rapporto ambientale.

Per tale motivo si raccomanda di ricondurre l'elaborazione del RA ai contenuti dell'Allegato VI alla Parte II, del D.Lgs. 152/06 ss.mm.ii. utilizzando metodologie di analisi tecnicamente rilevanti e oggettive, e approfondendo le valutazioni rispetto al maggiore dettaglio delle fonti e dei dati disponibili.

Matrici di confronto e tabelle di sintesi dovranno essere opportunamente integrate da valutazioni di tipo qualitativo e quantitativo, ove possibile, e argomentate in termini descrittivi, in modo tale che i soggetti competenti in materia ambientale consultati possano verificare e ripercorrere il processo logico sotteso all'espressione dei giudizi di sostenibilità che saranno espressi nel RA.

Osservazione n. 2.2

Al paragrafo 2.1 del RP: *"Riferimenti normativi del Piano Paesaggistico"* (pagg. 13-15) è riportato l'elenco delle normative di livello europeo, internazionale e nazionale, relative ai temi del paesaggio.

In tale fase, al fine di definire il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel RA, sarebbe stato utile, al paragrafo 3.2.5: *"Altri strumenti regionali di riferimento"*, evidenziare gli aspetti di carattere ambientale pertinenti al quadro pianificatorio e programmatico potenzialmente interessato dallo sviluppo del PPR, descrivendo anche come il Piano in oggetto si porrà rispetto agli indirizzi di sviluppo sostenibile dell'ambito territoriale interessato.

A tale scopo, nel RA, le norme, i programmi e i Piani considerati dovranno essere declinati nei loro obiettivi di sostenibilità ambientale specifici, e analizzati rispetto alla coerenza con il quadro strategico del PPR.

Osservazione n. 2.3

Per quanto riguarda gli obiettivi esposti al paragrafo 2.2: *"Obiettivi del Piano Paesaggistico"*, si individuano due categorie di "*obiettivi specifici del piano*": obiettivi di primo livello e di secondo livello. Nella tabella rappresentata nel seguito del paragrafo sono riportati gli obiettivi di sostenibilità ambientale associati agli obiettivi di II livello e, successivamente, le azioni e le misure per attuare tali obiettivi.

Pur considerando che le informazioni riportate nella presente fase preliminare della VAS e della proposta di Piano saranno certamente oggetto di accurati approfondimenti e di una maggiore definizione nelle successive fasi di elaborazione del Piano, **si osserva che nel RA dovrebbe essere evidenziato il percorso di selezione e contestualizzazione degli obiettivi di sostenibilità nonché il quadro normativo strategico dal quale derivano tali obiettivi.**

Si rappresenta inoltre l'opportunità di stabilire, a livello di Piano, azioni e misure quanto più definite e riferibili a soluzioni specifiche, facendo attenzione a distinguere chiaramente le azioni dagli obiettivi specifici, in quanto questi ultimi saranno associati ad appositi indicatori di risultato mentre le azioni e le misure saranno monitorate per mezzo di indicatori di attuazione.

Le *"azioni e misure attivabili"* riportate nella tabella a pagina 19, appaiono infatti assai generiche rispetto agli obiettivi prescrittivi e di indirizzo che dovrebbe fornire il PPR per il governo del territorio regionale, inoltre, a livello di VAS, si osserva ad esempio che è rilevante dal punto di vista della valutazione dei probabili effetti sull'ambiente, definire nel merito, oppure nella tipologia, le seguenti azioni e misure proposte dal PPR:

- *"Misure atte a contenere i fenomeni di forestazione e la crescita incontrollata della vegetazione infestante su terreni incolti o abbandonati;*
- *Disciplina volta alla valorizzazione in termini sostenibili del patrimonio boschivo per usi turistici, ricreativi escursionistici, e produttivi;*
- *Misure per favorire la realizzazione di opere di regimazione delle acque di versante, preferibilmente con l'impiego di tecniche di ingegneria naturalistica;*
- *Indirizzi per l'efficienza della viabilità comunale e interpoderale a servizio di aree agricole".*

Osservazione n. 2.4

In riferimento all'analisi delle alternative, nel RP si fa un breve accenno all'alternativa *"0"* come: "*mantenimento della piena operatività del Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico (PTCP) [...] approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 6/1990*".

Si precisa, al riguardo, che nel RA devono essere considerate altre alternative

di Piano, oltre all'opzione *"0"*. Anche perché tale alternativa non rappresenta altro che lo scenario tendenziale di contesto territoriale ambientale e normativo di partenza.

Le ragionevoli alternative che saranno individuate dovranno essere confrontate rispetto alle migliori possibilità di raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale.

Le opzioni da considerare, dal punto di vista pianificatorio, dovranno tenere conto dell'evoluzione probabile dello stato dell'ambiente in attuazione delle diverse misure e azioni previste, attraverso la descrizione di scenari previsionali e matrici di confronto, considerando gli orizzonti finali ed intermedi del piano stesso.

Osservazione n. 2.5

Nel RP, al paragrafo 3.6: *"Analisi SWOT"*, è riportata una tabella di analisi che sarà poi approfondita nelle fasi successive di consultazione e di conferenza di pianificazione (pag. 53).

Si suggerisce nel RA, al fine di "*misurare l'efficacia e stimare i potenziali fattori di successo/insuccesso*" dell'applicazione del Piano, di mettere in rapporto le azioni e le misure proposte, non solo con i punti di forza e di debolezza, definiti come "*modificabili mediante le decisioni di piano*", ma anche con le opportunità e le minacce, anche se "*derivano dal contesto esterno e non sono direttamente modificabili attraverso le azioni di Piano*".

Un accenno alle azioni/misure "*attivabili*" dal PPR è riportato nella tabella a pag. 19-20 del RP, ma non appare sufficientemente evidente la corrispondenza tra tali azioni e gli obiettivi specifici, per cui risulta difficile individuare le risposte che il Piano dà alle esigenze espresse dal contesto ambientale e territoriale e agli obiettivi perseguiti, sia a livello strategico che specifico.

Si osserva infatti che il complesso delle strategie messe in atto dal Piano dovrebbe tendere al raggiungimento degli scenari desiderati e contrastare fenomeni potenzialmente rischiosi. Al comma 8 dell'art. 143 del D.Lgs. 42/2004 si precisa infatti che: *"Il piano paesaggistico può individuare anche linee-guida prioritarie per progetti di conservazione, recupero, riqualificazione, valorizzazione e gestione di aree regionali, indicandone gli strumenti di attuazione, comprese le misure incentivanti"*.

Osservazione n. 2.6

In riferimento ai possibili effetti del Piano, il proponente afferma che *"Per le sue intrinseche finalità quindi i suoi effetti non possono che essere positivi anche se misurabili al livello di attuazione successivo, quello dei piani urbanistici, nella fase di conformazione alle sue disposizioni"* (RA, pag. 85).

Tale affermazione è condivisibile solo in parte, in quanto se si analizzano le misure/azioni riportate nella tabella a pagina 18, anche se ancora poco definite, risulta che alcune di esse non sempre possono determinare, a prescindere, impatti positivi nel contesto ambientale dove potrebbero essere attuate (ad es.: "*Consentire l'accessibilità di aree in quota e territori di versante promuovendo la realizzazione di ascensori, impianti di trasporto a fune, rotaie e cremagliere in luogo di nuovi tramiti viari*").

Al di là della qualità dei possibili impatti, già nella fase preliminare si sarebbero potuti indicare i potenziali effetti preliminari e fornire indicazioni circa la metodologia e gli strumenti che si intende utilizzare per la loro stima qualitativa e/o quantitativa, al fine di poter, nella fase successiva del RA, approfondire ed eventualmente integrare le modalità

di analisi e di verifica degli stessi.

Si ritenga pertanto di elaborare, nel RA, l'analisi dei potenziali effetti attraverso una metodologia ripercorribile, disaggregata per singolo fattore ambientale e riaggregata per componenti. La valutazione dovrà considerare la probabilità, durata, frequenza, reversibilità e cumulatività di eventuali impatti

La valutazione degli effetti dovrà avvalersi di opportuni indicatori.

Osservazione n. 2.7

Al paragrafo 7.1 del RA: *"Prime ipotesi per gli indicatori di monitoraggio"*, in riferimento alla metodologia adottata per l'organizzazione del monitoraggio, si dichiara che: "*si deve pertanto articolare su più livelli: alla Regione spetta il compito dell'individuazione di obiettivi di sostenibilità strategici e un nucleo generale di indicatori (indicatori primari), affidando agli strumenti urbanistici l'analisi dei fenomeni locali da monitorare con indicatori derivati, più specifici*", in quanto si asserisce che a livello di pianificazione si darà successiva attuazione delle previsioni del PPR.

Tale osservazione, se pur condivisibile in parte, chiaramente non esime l'Ente regionale dalla necessità di dover popolare direttamente i propri piani di monitoraggio, reperendo, eventualmente, le informazioni necessarie dagli enti locali che attuano i singoli piani urbanistici.

Si osserva infine, rispetto alla tabella rappresentata a pagina 98 che nella seconda colonna: *"Indicatori primari"* che non sono riportati indicatori, bensì componenti e fattori ambientali, mentre nella terza colonna denominata: *"Possibili tipologie di indicatori derivati"*, per la maggior parte non appaiono riportati indicatori (ad es.: inquinamento elettromagnetico, consumi idrici, etc.).

Si ritiene necessario approfondire, a livello metodologico, le misure di monitoraggio ambientale disposte per il PPR, attraverso la progettazione indicatori di contesto, processo e contributo, individuando le strutture e le risorse di riferimento per l'elaborazione dei report di monitoraggio.

Sulla base delle misure proposte e delle osservazioni pervenute sarà sviluppato il Piano di monitoraggio ambientale ai sensi dell'art.18 del D.lgs.152/2006.

3. OSSERVAZIONI IN MERITO ALLA COMPONENTE BIODIVERSITÀ

Osservazione n. 3.1

In merito al successivo sviluppo del RA, si valuti l'opportunità di integrare i documenti elencati nella tabella a pagina 19 del RP, relativa agli obiettivi di sostenibilità ambientale, considerando anche i seguenti documenti:

- **Infrastrutture verdi – Rafforzare il capitale naturale in Europa - COM(2013)249;**
- **La nostra assicurazione sulla vita, il nostro capitale naturale: strategia dell'UE sulla biodiversità fino al 2020 - COM(2011)244;**
- **Strategia Nazionale per la Biodiversità 2011/2020 - Ratifica della Convenzione sulla Diversità Biologica (CBD, Rio de Janeiro 1992) – L.124 del 14 febbraio 1994;**

- **Direttiva 2009/147/CE del 30 novembre 2009, che sostituisce la Direttiva 79/409/CEE Conservazione uccelli selvatici (Direttiva "uccelli");**
- **Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.**

Inoltre, tra le misure legate all'obiettivo di II° livello del Piano: "*Garantire l'equilibrio tra la salvaguardia dell'integrità delle componenti naturalistiche e le esigenze di manutenzione del territorio, accessibilità, fruizione attiva e uso produttivo del bosco*" ed in particolare per "*Misure per favorire la realizzazione di opere di regimazione delle acque di versante, preferibilmente con l'impiego di tecniche di ingegneria naturalistica*", si ritiene che le tecniche di ingegneria naturalistica e le *Nature Based Solutions* debbano essere prese in considerazione prioritariamente e non preferibilmente.

Osservazione n. 3.2

Sempre in riferimento alla suddetta tabella, relativamente all'obiettivo di II° livello: "*Valorizzare le percorrenze storiche e le reti sentieristiche connesse alle reti di infrastrutturazione rurale, orizzontale e verticale, favorendo la realizzazione di reti di interconnessione con le nuove percorrenze di fruizione di interesse regionale*" (pag.20), tra le misure si riporta: "*Consentire l'accessibilità di aree in quota e territori di versante promuovendo la realizzazione di ascensori, impianti di trasporto a fune, rotaie e cremagliere in luogo di nuovi tramiti viari*", **si suggerisce di confrontare la stessa, in merito alla coerenza, con il più pertinente Piano dei trasporti.**

Inoltre, a prescindere dalle modalità di accesso (ascensori e cremagliere piuttosto che nuove infrastrutture viarie) alle aree in quota e territori di versante, si raccomanda di valutare attentamente gli impatti che potrebbero derivare dall'accresciuta accessibilità di un sito, in particolare laddove siano presenti di specie e/o habitat di interesse conservazionistico.

Osservazione n. 3.3

Premesso che *"l'identificazione dei principali obiettivi ambientali di riferimento che avviene a partire dalla disamina dei documenti di riferimento (strategie, direttive, normative, piani, programmi) di livello internazionale, nazionale, regionale, è finalizzata ad assicurare che nessuno dei temi rilevanti per la sostenibilità ambientale sia trascurato nel processo di valutazione"* (ISPRA, Manuali e Linee Guida 124/2015 *"Indicazioni operative a supporto della valutazione e redazione dei documenti della VAS"*), nel merito del Piano in oggetto, giova chiarire che quanto disposto dai trattati internazionali, dalle direttive, regolamenti o decisioni della UE, ovvero da leggi o atti aventi forza di legge, assume carattere prescrittivo rispetto al processo di pianificazione, e come tale deve essere considerato e recepito per le parti che competono allo strumento di Piano.

Rispetto agli obiettivi di sostenibilità desumibili da strumenti di carattere strategico sovraordinato, accordi, Piani e Programmi, la verifica di coerenza è finalizzata a verificare che lo strumento di pianificazione sia orientato all'attuazione degli stessi.

Si suggerisce, al riguardo, di tenere in opportuna considerazione le seguenti strategie, direttive, normative e programmi in materia ambientale di livello internazionale, comunitario, nazionale:

Livello internazionale:

- Convenzione sulla Biodiversità di Rio de Janeiro – Nazioni Unite (5 giugno 1992).

- Livello comunitario:
- Direttiva 79/409/CEE e s.m.i. concernente la conservazione degli uccelli selvatici;
- Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;
- Infrastrutture verdi – Rafforzare il capitale naturale in Europa - COM(2013)249;
- La nostra assicurazione sulla vita, il nostro capitale naturale: strategia dell'UE sulla biodiversità fino al 2020 - COM(2011)244;
- Comunicazione della Commissione COM(2005) 84 del 10 marzo 2005 sull'attuazione della strategia forestale dell'Unione Europea;
- Comunicazione della Commissione COM(2005) 670 del 21 dicembre 2005 *"Strategia tematica per l'uso sostenibile delle risorse naturali"*;
- Comunicazione della Commissione COM(2006) 216 del 22 marzo 2006 *"Arrestare la perdita di biodiversità entro il 2010 – e oltre. Sostenere i servizi ecosistemici per il benessere umano"*;
- Comunicazione della Commissione COM(2006) 302 del 15 giugno 2006 *"Piano d'azione dell'UE per le foreste"*.

Livello nazionale:

- Strategia Nazionale per la Biodiversità 2011/2020 - Ratifica della Convenzione sulla Diversità Biologica (CBD, Rio de Janeiro 1992) – L.124 del 14 febbraio 1994;
- L. 394/1991 *"Legge quadro sulle aree protette"* e s.m.i.
- L. 157/1992 *"Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio"* e s.m.i.
- Delibera CIPE del 16 marzo 1994, n. 26 "Linee strategiche e programma preliminare per l'attuazione della Convenzione della biodiversità in Italia";
- D.P.R. 357/1997 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche" e s.m.i.
- L. 353/2000 *"Legge quadro in materia di incendi boschivi"*;
- D.lgs. 18 maggio 2001 n. 227 *"Orientamento e modernizzazione del settore forestale"*;
- *"Programma Quadro per il settore forestale"* (PQSF), approvato dalla Conferenza Stato-Regioni il 18 dicembre 2008
- D.lgs. 10 novembre 2003 n. 386 *"Attuazione della direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione"*;
- D.M. 3 settembre 2002 *"Linee guida per la gestione dei siti Rete Natura 2000"*.

Inoltre, ai fini dell'analisi di coerenza che dovrà essere sviluppata nel RA, si raccomanda di fare particolare riferimento alla rete ecologica regionale (RER).

Al riguardo, nella scheda riportata nel RP, alle pagine 72-74, che cataloga le aree dichiarate di notevole interesse pubblico, si ritiene utile che:

- nella Sezione B2 - Struttura ecosistemica e ambientale, si dia atto se l'area intercetta la rete ecologica regionale (RER);
- tra gli apparati cartografici che accompagnano la Scheda sia aggiunta la *"sovrapposizione dell'area dichiarata di notevole interesse pubblico con la carta della rete ecologica regionale (RER)"*.

Osservazione n. 3.4

A chiusura del paragrafo 6.4 del RP: *"Conclusioni sulla Valutazione di Incidenza"* (pag. 93, punto 11), si afferma che il Piano "*non comporta modifiche alle dinamiche naturali degli ecosistemi naturali o seminaturali*". Ciò appare in conflitto con quanto riportato a proposito del fenomeno della naturale espansione dei boschi, ad es. nella tabella a pagina 87: "*Possibili interferenze tra obiettivi*", dove si riporta che: "*le politiche a sostegno del ripristino di precedenti usi agricoli in boschi di neo-formazione potrebbero comportare effetti riduttivi in termini quantitativi*", evidenziando di fatto un possibile conflitto tra obiettivi.

Per quanto sia precisato nel RP che tali misure saranno *"compatibili con la tutela della biodiversità"*, nell'approfondire le analisi su tali interferenze **si raccomanda di specificare che le misure saranno attuate previo accertamento di non incidenza su specie di interesse conservazionistico e/o su siti della rete Natura 2000.**

Osservazione n. 3.5

Al paragrafo 6.4 del RP: *"Considerazioni sulla valutazione di Incidenza"*, si osserva che i riferimenti normativi citati in merito all'adozione di misure di conservazione per i siti Natura 2000 non appaiono essere aggiornati.

Si rappresenta infatti che, a seguito della designazione dei SIC regionali come ZSC, sono state approvate in via definitiva le Misure di conservazione con le seguenti deliberazioni di Giunta:

- per la regione alpina: deliberazione della Giunta regionale 23 dicembre 2015 n.1459;
- per la regione continentale: deliberazione della Giunta regionale 12 dicembre 2016 n.1159;
- per la regione mediterranea: deliberazione della Giunta regionale 4 luglio 2017 n.537.

Nella elaborazione della Valutazione di Incidenza si raccomanda di considerare le deliberazioni sopra citate ed il regolamento n.5/2008, recante le misure di conservazione per la tutela delle zone di protezione speciale (ZPS) liguri.

Osservazione n. 3.6

Si osserva che l'indicatore primario denominato "Biodiversità", proposto a pagina 98 del RP, in realtà è una componente ambientale, **pertanto si raccomanda, in fase di redazione del RA, di predisporre appositi indicatori relativi al monitoraggio della componente in oggetto.**

Riguardo all'indicatore associato "*estensione e stato di qualità e diversità degli habitat ecologici (Indice di biopotenzialità territoriale-BTC) funzionali alle esigenze di conservazione delle diverse specie*", suggerito a pagina 98, si ritiene che possa essere idoneo per essere utilizzato come indicatore di contesto del Piano.

Alcuni esempi di indicatori da utilizzare per il monitoraggio della componente Biodiversità sono raccolti nell'Annuario dei Dati Ambientali di ISPRA (Capitolo Biosfera) disponibile al link:

http://www.isprambiente.gov.it/it/pubblicazioni/stato-dellambiente/annuario-dei-dati-ambientali-edizione-2018.

Osservazione n. 3.7

Si segnalano infine alcuni refusi nel testo del RP:

- a pagina 29 e seguenti viene utilizzato lo stesso acronimo (RER) per indicare sia la rete ecologica regionale che la rete escursionistica della Liguria (il cui acronimo corretto, così come riportato nella legge regionale 16 giugno 2009 n.24 che la istituisce, è REL).
- all'interno del RP (come ad esempio al paragrafo 3.2.2), parlando della rete Natura 2000, a volte si fa riferimento ai SIC ed alle ZSC utilizzando i due acronimi alla stregua di sinonimi, trattandosi in realtà di fasi successive di identificazione e designazione, ai sensi della normativa comunitaria. Poiché, da quanto si evince dal sito del MATTM e dal sito della Regione Liguria, attualmente in Liguria tutti i SIC sono stati designati ZSC, si suggerisce di fare riferimento solo all'ultimo acronimo.

4. OSSERVAZIONI IN MERITO ALLE COMPONENTI ACQUA E SUOLO

Osservazione n. 4.1

Al Paragrafo 3.2.5: *"Altri strumenti regionali di riferimento"*, **si segnala che, tra i riferimenti pianificatori elencati, sarebbe opportuno considerare, oltre al Piano di tutela acque regionale, anche il Piano di gestione di bacino idrografico,** di cui il suddetto Piano di tutela costituisce uno *"specifico piano di settore"*. Ai sensi dell'art. 13 della Direttiva 2000/60/CE e dell'art. 65 del D.lgs. 152/2006, tali Piani di gestione rappresentano infatti la pianificazione cardine per la gestione delle risorse idriche e si pongono come masterplan di riferimento ai sensi della sopracitata direttiva quadro acque.

Osservazione n. 4.2

Al Paragrafo 4.4: *"Aree Tutelate per Legge"*, **si segnala la necessità di considerare gli eventuali siti di riferimento dei corpi idrici superficiali individuati dalla Regione Liguria ai sensi del punto D.4 dell'Allegato 3 della parte terza del D.lgs. 152/2006, così come modificato dal DM n. 56 del 14 aprile 2009 e s.m.i.**

L'elenco di tali siti è pubblicato sul sito SINTAI di ISPRA, nelle sezioni *"Nodo nazionale WISE - documentazione"* e *"Decreto classificazione 260/2010"*.

Osservazione n. 4.3

Al paragrafo 3.2.4 del RP: *"Pianificazione di bacino"*, si fa riferimento alle Autorità di bacino di rilievo regionale, interregionale e nazionale. Si osserva, in merito, che il 17 febbraio 2017 è entrato in vigore il Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n.294 del 25 ottobre 2016 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 2017) in materia di Autorità di bacino distrettuali, che disciplina le modalità e i criteri per il passaggio di competenze dalle Autorità di bacino di rilievo regionale, interregionale e regionale alle nuove Autorità distrettuali. In particolare, per il territorio ligure risultano soppresse: l'Autorità di Bacino regionale di cui alla L.R. 15/2015 e

l'Autorità di Bacino del Fiume Magra, che sono confluite nell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale. L'Autorità di Bacino nazionale del fiume Po, è confluita nell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po.

Si evidenzia che i Piani di bacino stralcio vigenti, ed analoghi strumenti di pianificazione, a norma di legge (art. 170, c.11, D.lgs. 152/2006), continuano ad essere vigenti nel territorio di riferimento e le loro disposizioni devono pertanto essere osservate.

Al Paragrafo 4.7: *"Norme di piano"* (pag. 77), nelle norme di Piano, andrà anche considerato l'aspetto di coordinamento con le norme delle aree individuate e perimetrate a rischio idrogeologico nei Piani di bacino, stralcio, ed analoghi strumenti di pianificazione (D.lgs. 152/2006, artt. 65 e 67).

Le disposizioni del Piano di bacino, che può essere redatto anche per stralci, hanno infatti carattere immediatamente vincolante per le Amministrazioni ed Enti pubblici, nonché per i soggetti privati, ove trattasi di prescrizioni dichiarate di tale efficacia dallo stesso Piano di bacino o Piano stralcio di bacino. In particolare, i piani e programmi di sviluppo socio-economico e di assetto ed uso del territorio devono essere coordinati, o comunque non in contrasto, con i suddetti Piani.

Invio di documento protocollato
Protocollato da:
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
DVA - Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali

Registro: REGISTRO UFFICIALE
Modalita : U
Progressivo : 17020
Data protocollo: 02/07/2019

Oggetto: [ID_VIP: 4650] VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE DELLA LIGURIA - OSSERVAZIONI AL RAPPORTO PRELIMINARE (ART.13, COMMI 1 E 2 DEL D.LGS.152/2006 E SS.MM. II.)

Allegati: 4

PG/2019/199177 del 5/7/2019

arpal.ARPAL.REGISTRO UFFICIALE.U.0019443.03-07-2019.h.10:55

ARPAL
Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente ligure

Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente

Genova,

REGIONE LIGURIA
SERVIZIO TUTELA DEL PAESAGGIO
E DEMANIO MARITTIMO
Smistato a: Antonia
In data: 10 - 07 - 2019
Preso in carico il: 10 - 07 - 2019
Classe: ~~GM - 6 - 8~~ G13 - 17 - 6
Fasc.: 2019 / 11

Spett.le
Regione Liguria
Settore Tutela del Paesaggio,
Demanio marittimo e attività estrattive

protocollo@pec.regione.liguria.it

OGGETTO: Piano Paesaggistico regionale della Liguria. Avvio fase di scoping – Rapporto preliminare/Documento Preliminare di Piano approvati con DGR n. 334/2019

In riferimento a quanto in oggetto si trasmette, in allegato, il parere relativo alla componente Biodiversità con specifico riferimento alla verifica delle incidenze relative sui Siti Natura 2000.

Con i più cordiali saluti.

Il Direttore Scientifico

Dott. Stefano Maggiolo

Firmato digitalmente da
STEFANO MAGGIOLO
O = ARPAL
C = IT
Data e ora della firma: 01/07/2019 15:19:04

Estensore del provvedimento: Dott.ssa Anna Tedesco

Allegati: Parere

Direzione Scientifica UO PST
Indirizzo Via Bombrini 8 – 16149 Genova
Tel. +39 0106437220
PEC: arpal@pec.arpal.gov.it
pst@arpal.gov.it - www.arpal.gov.it
C.F. e P.IVA 01305930107

Member of CISQ Federation
RINA
CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
BS OHSAS 18001

SCHEDA ANALISI PIANI

Piano Paesaggistico regionale – fase di scoping

Previsioni di piano che interessano le Zone Speciali di Conservazione e gli elementi della Rete ecologica regionale (RER)

Il Piano Paesaggistico della Liguria trova il suo riferimento normativo nel D. Lgs 42/2004 e smi (Codice del paesaggio) e nella legge regionale 4 settembre 1997 n. 36 Legge urbanistica regionale.
L'obiettivo cardine del Piano Paesaggistico è quello di tutelare il paesaggio ligure che, come buona parte di quello italiano, si connota per la profonda e plurisecolare stratificazione di segni di antropizzazione.
La presente analisi si fonda sul Rapporto preliminare che individua, tra gli obiettivi di secondo livello, diversi elementi che risultano perfettamente coerenti rispetto alle esigenze di carattere conservazionistico perseguite attraverso l'istituzione della Rete Ecologica ligure (RER), si fa riferimento in particolare ai seguenti:
1. Tutelare le particolari **conformazioni geomorfologiche** e le **falesie** quali elementi di rilievo paesaggistico salvaguardare l'integrità e l'efficienza ecosistemica dei **corsi d'acqua,** tutelare e valorizzare i **tratti di costa** aventi valore paesaggistico, naturalistico ed ambientale, anche tramite la diminuzione delle pressioni antropiche che insistono su di essa.
2. Garantire l'**equilibrio** tra la **salvaguardia** dell'integrità delle componenti naturalistiche e le esigenze di **manutenzione** del territorio, **accessibilità, fruizione** attiva e **uso produttivo del bosco**.
4. Valorizzare i **nuclei storici isolati**, conservando i loro caratteri insediativi, formali e strutturali - tenendo anche conto delle tipologie architettoniche, delle tecniche e dei materiali costruttivi **connotanti la loro specifica identità** - e salvaguardando il loro contesto territoriale, naturalistico e agricolo.
6. Promuovere processi di **contrasto all'abbandono del territorio agricolo** e salvaguardare gli assetti e le tracce identitarie del paesaggio rurale storico.
7. Valorizzare le **percorrenze storiche** e le **reti sentieristiche** connesse alle reti di infrastrutturazione rurale, orizzontale e verticale, favorendo la realizzazione di **reti di interconnessione** con le nuove percorrenze di fruizione di interesse regionale.
8. Favorire la **percezione pubblica** del paesaggio e delle emergenze storico-paesaggistiche ed archeologiche anche attraverso la salvaguardia dei **punti panoramici**, delle **visuali panoramiche** e dei **crinali**, la valorizzazione dei punti di sosta abbandonati o degradati, il recupero delle percorrenze con valori di panoramicità.

La maggior parte degli obiettivi sopra menzionati possono essere facilmente ricondotti e assimilati agli obiettivi di carattere conservazionistico perseguiti dalla normativa relativa alla Rete Natura 2000, nonché dalle norme di carattere naturalistico nazionali e regionali.
Inoltre va precisato che, come anticipato, sono disponibili strumenti normativi dedicati, volti alla tutela e alla valorizzazione delle risorse naturali che assolvono anche al ruolo di emergenze paesaggistiche.

Uno specifico capitolo è stato dedicato alla Rete Natura 2000. Nello stesso viene proposta una bozza di indice finalizzata a definire i contenuti dello Studio di incidenza.
In tale contesto è stato inoltre precisato che saranno effettuate una serie di verifiche di coerenza di obiettivi tra quelli contenuti delle schede degli Ambiti di Paesaggio rispetto a quanto previsto dalla Strategia nazionale per la biodiversità, dalle Misure di conservazione delle regioni biogeografiche alpina, continentale e mediterranea nonché con i Piani di gestione delle ZSC, evidenziando la sussistenza di potenziali interferenze.
E inoltre che, con il verificarsi di eventuali situazioni conflittuali, saranno messe in campo idonee misure di mitigazione finalizzate ad evitare o attenuare gli eventuali impatti negativi, che si concretizzeranno in termini di

Direzione Scientifica UO PST
Indirizzo Via Bombrini 8 – 16149 Genova
Tel. +39 0106437220
PEC: arpal@pec.arpal.gov.it
pst@arpal.gov.it - www.arpal.gov.it
C.F. e P.IVA 01305930107

Member of CISQ Federation
RINA IQNet
CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
BS OHSAS 18001

indicazioni di maggiore definizione e di misure e criteri, anche di tipo localizzativo per orientare le successive fasi di dettaglio della pianificazione nella sua applicazione a scala comunale.
Nell'ambito del RP sono stati infine proposti alcuni indicatori primari di monitoraggio del Piano, sulla base dei quali, viene precisato, verranno individuati gli indicatori derivati più adatti a descrivere le caratteristiche del paesaggio e dell'ambiente e le tendenze evolutive sulle quali il Piano è in grado di influire direttamente o indirettamente.

Osservazioni e conclusioni

L'analisi del Rapporto Preliminare ha permesso di verificare la coerenza delle indicazioni di Piano rispetto alla finalità conservazionistiche perseguite nell'ambito della rete Natura 2000.
Nel RP è stato inoltre correttamente fatto richiamo alla normativa vigente in materia di tutela della biodiversità, infatti è stato proposto un elenco dei principali elementi gestionali/normativi che agiscono a livello regionale, per il quale si suggerisce di integrare con il riferimento alle Misure di Conservazione delle ZSC delle tre regioni biogeografiche che contraddistinguono la Regione e quello relativo ai Piani di Gestione delle ZSC e Piani integrati (Parchi e ZSC) che sono stati approvati.

In questa sede si sottolinea che anche la valorizzazione dei muretti a secco quali elementi architettonico-paesaggistici, può rappresentare una significativa occasione di tutela intesa in chiave conservatizionistica. Sarà in questo caso necessario definire corrette pratiche di recupero/ripristino coerenti e compatibili rispetto alle necessità ecologiche delle specie che possono trovare habitat di specie nei muretti a secco.

Con riferimento alle azioni e alle misure attivabili che prevedono:
- la tutela e la valorizzazione della REL, l'Alta Via dei Monti Liguri, i sentieri dei Parchi e delle aree protette e gli itinerari ciclo-pedonali e delle relative infrastrutture;
- l'accessibilità di aree in quota e territori di versante promuovendo la realizzazione di ascensori, impianti di trasporto a fune, rotaie e cremagliere in luogo di nuovi tramiti viari;
si richiama anche in questo caso alla necessità di formulare proposte operative compatibili rispetto alle necessità ecologiche e conservazionistiche proprie delle aree nelle quali saranno previste tali azioni. Si faccia specifico riferimento agli ambienti considerati più fragili dal punto di vista delle pressioni insistenti sul territorio, ad esempio corpi idrici caratterizzato da elevato grado di naturalità, le zone umide, le aree prative ove sono distribuite specie floristiche meritevoli di tutela, ecc.. ,

Infine, rispetto all'ipotesi di indicatori ambientali, quello proposto per la tematica biodiversità che viene descritto "estensione e stato di qualità e diversità degli habitat ecologici (Indice di biopotenzialità territoriale-BTC) funzionali alle esigenze di conservazione delle diverse specie" a giudizio dello scrivente ufficio risulta essere un indicatore significativo ma la cui quantificazione potrebbe rivelarsi articolata e complessa. Per tale ragione si suggerisce di provvedere alla verifica dell'applicabilità dello stesso attraverso l'individuazione e la possibilità di acquisire le corrette informazioni poste alla base del calcolo con i competenti uffici regionali.

Il Responsabile del parere

Anna Tedesco

(Dott.ssa Anna TEDESCO)

Il Dirigente Responsabile della U.O.: Ing. Marco Barbieri
Estensore Provvedimento: Dott.ssa Anna Tedesco

Direzione Scientifica UO PST
Indirizzo Via Bombrini 8 – 16149 Genova
Tel. +39 0106437220
PEC: arpal@pec.arpal.gov.it
pst@arpal.gov.it - www.arpal.gov.it
C.F. e P.IVA 01305930107

Member of QIBQ Federation
RINA IQNet
CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
BS OHSAS 18001

PG/2019/209410
del 17.07.2019

WWF Italia
Delegato Liguria
Indirizzo:
c/o ACLI
Piazza Marconi 2
17100 Savona

Tel: 019.824598
Fax: 019/807472
e-mail: savona@wwf.it
pec :
wwfsavona@legalmail.it

Prot. 123 ep

Savona, lì 16/07/2019

ALLA REGIONE LIGURIA
DIPARTIMENTO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE ED URBANISTICA
SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
PROCEDIMENTI VAS

Oggetto: VAS Regionale n. 138 Scoping. Piano Paesaggistico Regionale. **Prime .Osservazioni.**

In riferimento all'oggetto, si ritiene di formulare osservazioni che vengono qui inviate, nello specifico documento allegato alla presente.

Nell'attesa di un riscontro in merito alle osservazioni tecniche qui fornite, si coglie l'occasione per porgere Distinti saluti.

WWF Italia

WWF Savona

Il Delegato Liguria

REGIONE LIGURIA
SERVIZIO TUTELA DEL PAESAGGIO
E [illegible] MARITTIMO
Inviata [illegible] Arbom
In data: 22-10-2019
Prot. n.
Class.: G13.17.4
Fasc.: 2019/11
P. 23418

Osservazioni.

Come recita il documento preliminare del Progetto di Piano, è fondamentale e d'obbligo che ciascun AMBITO disciplini ed imponga la salvaguardia e gli obiettivi *di qualità paesaggistica che prevedano il mantenimento delle caratteristiche, degli elementi costitutivi e delle morfologie, tenuto conto anche delle tipologie architettoniche, nonché delle tecniche e dei materiali costruttivi, la previsione di linee di sviluppo urbanistico ed edilizio compatibili con i diversi livelli di valore riconosciuti e tali da non diminuire il pregio paesaggistico del territorio,* identificando nel miglior modo possibile *il territorio in ambiti omogenei, da quelli di elevato pregio paesaggistico fino a quelli significativamente compromessi o degradati.*

100% recycled paper

WWF® *for a living planet®*

- terrazzamenti o qualificazione catastale che confermi il precedente uso agricolo....

Altro aspetto che ci preoccupa è quanto enunciato al punto **3.4.2 Aree agricole di impianto storico e terrazzamenti , dove si legge:**
Una peculiarità del territorio agricolo in Liguria, in particolare per le aree agricole di impianto storico, è la configurazione delle coltivazioni di versante in ***fasce*** *per uno sviluppo di circa 40mila chilometri di* ***muri a secco*** *tanto da rappresentare regione con la maggiore incidenza di aree terrazzate sul totale (quasi l'8%).*
Va in ultimo sottolineato come la costruzione delle "fasce" nei versanti collinari e montani non solo a determinato un disegno di paesaggio e ha costituito risorsa produttiva, ma anche impedito lo scorrimento incontrollato delle acque meteoriche, conferendo stabilità e ***riducendo l'erosione naturale dei versanti****.*

In questo caso sarebbe utile comprendere se è intenzione di questa amministrazione "svincolare" aree oramai ben definite come naturali o boscate , con macchia mediterranea e bosco consolidato, con una previsione di trasformazione in aree utilizzabili a fini agricoli. Siamo ben consci che nel paesaggio ligure i molteplici terrazzamenti presenti in ambito costiero, oramai rinaturalizzati rappresentino una buona parte del territorio costiero non edificato !!.
Contrariamente senza troppo incolpare l'avanzata del bosco a scapito delle aree agrosilvopastorali, sarebbe opportuno confrontare la perdita di suolo inedificato in quelle aree agricole ora occupate da insediamenti artigiali-industriali, aree turistico-residenziali e relative infrastrutture etc... .
Quindi prima di pensare a ridurre le aree boscate sarebbe più opportuno ben definire quali saranno quelle non edificabili in ambito agricolo !
Va anche osservato che proposte riduttive delle aree naturali-boscate non sono assolutamente coerenti con quanto stabilito dalla Strategia forestale dell'Unione Europea COM (2013) n. 659 del 20 settembre 2013 sulla "dimensione multifunzionale" del patrimonio boschivo. Inoltre contrasterebbero con quanto contenuto e richiesto agli Stati Membri nella stessa Strategia Forestale Europea rispetto nel Capitolo 3.3.4 "Proteggere le foreste e migliorare i servizi ecosistemici". Difatti la norma su definizione di bosco va proprio contro questa strategia europea di tutela e di miglioramento. Non dimentichiamoci che La Strategia Forestale Nazionale (SFN), coerentemente con i contenuti di quella comunitaria, dovrebbe implementare concretamente il concetto di **gestione sostenibile delle foreste. L'abbandono colturale coincide con la cessazione di un "disturbo" antropico** e ha come conseguenza la libera evoluzione della vegetazione spontanea. Il fenomeno interessa specialmente i terreni ex-agricoli e quelli ex-pascolivi e quindi è alla base dell'incremento della superficie forestale nazionale. Infatti, **la SFE chiede di garantire e dimostrare una gestione delle foreste che rispetti i principi della gestione sostenibile (GFS)** nonché il rafforzamento del contributo dell'UE alla promozione di tale gestione sostenibile e alla riduzione della deforestazione a livello globale.

Si osserva come le norma approvata di recente in relazione alla rigenerazione urbana (L.R. 23/2018), ponga scarsa attenzione e quasi nessun limite, divieto o preventivo obbligo di valutazione per le aree sottoposte a vincoli paesaggistico ambientali, le aree facenti parte della Rete Natura 2000, il sistema dei parchi e delle aree protette, la pianificazione territoriale di settore, il testo unico in materia di foreste e filiere forestali, nonché quelle relative all'obbligo della compensazione forestale.

Pur condividendo che lo stesso PTCP non riflette più pienamente la realtà fisica del territorio e non solo per quanto riguarda l'evoluzione delle coperture vegetali, ma soprattutto per quanto riguarda l'avanzata di consumo di suolo ex agricolo e naturale dagli anni 90' ad oggi attraverso una moltitudine di modifiche avvenute nel PTCP) , si condivide di **mantenere la base conoscitiva** e una parte dell'"**impalcatura" del PTCP** nella redazione del nuovo Piano paesaggistico previsto dal Codice del Paesaggio (*Tale dimensione, in particolare, sarà sviluppata nelle elaborazioni e nelle indicazioni a livello di* ***Ambito Territoriale*** *e di* ***Unità di Paesaggio****, che, come meglio descritto nel successivo cap. 4, manterranno il livello territoriale del PTCP come* ***DNA del nuovo piano***).
Si ritiene quindi fondamentale mantenere l'opzione zero relativa al mantenimento dello stato attuale in quelle aree inedificate o scarsamente edificate attualmente normate dal regime di CONSERVAZIONE e MANTENIMENTO dell'assetto insediativo vigente PTCP, prevedendo di includere anche gli altri due assetti (vegetazionale, geomorfologico attualmente soppressi che necessitano di un aggiornamento).

Spesso abbiamo denunciato negli anni, le scelte di piano nate con buoni propositi, cercando di orientale la pianificazione attraverso il **contenimento** di un'economia Turistico-residenziale disordinata e spesso improduttiva, una richiesta esasperata di risorse al territorio della seconda casa, dell'immissione nel circuito della comunità di iniziative a bassa valenza tecnologica, con elevata produzione di disagio urbano, di degrado del territorio, di consumo del suolo. **Purtroppo dobbiamo constatare come le amministrazioni (Regione compresa) hanno spesso utilizzato il sistema di "deroga" per bypassare i sistemi vincolistici e di tutela della aree inedificate sia agricole che naturali.**
Si osserva che queste aree oggetto di trasformazione nei decenni, hanno spesso coinciso con aree connotate da una maggiore naturalità (boschi, praterie, aree agricole spesso senza presenza di insediamenti turistico-residenziali) in gran parte interessate da vincoli paesistici (Galasso e Bellezze d'insieme) o ambientali (SIC, Aree Protette). Si sottolinea che se da un parte il futuro piano dovrà avere la funzione di contenere il più possibile la possibilità di apportare varianti in senso riduttivo, riservando tale facoltà alla iniziativa regionale, dall'altra si osserva che la maggior parte delle varianti apportate al PTCP tra il 1990 ad oggi, hanno riguardato proprio varianti in senso peggiorativo dal regime ANI MA in altri regimi preordinati all'IS-MA o ancor peggio alla Trasformazione. Pertanto siamo a chiedere che nel nuovo PPR vengano prioritariamente mantenute e conservate proprio

quelle porzioni di territorio non edificate o scarsamente edificate attualmente identificate dal vigente PTCP come:

- Regime normativo di CONSERVAZIONE. Come prevede il vigente P.T.C.P. (vedi ART.43,48, 51, 63,70), *si applica nelle parti dei territorio di elevato valore naturalistico-ambientale e non interessate, o interessate in forme dei tutto* marginali e sporadiche, dalla presenza di insediamenti stabili, nelle quali qualunque pur modesta alterazione dell'assetto attuale può compromettere la funzione paesistica e la peculiare qualità dei luoghi e nelle parti dei territorio nelle quali l'elevato valore paesistico-ambientale dell'insieme deriva in misura determinante dalla presenza di emergenze geomorfologiche e/o idrogeologiche che, singolarmente o complessivamente considerate, si trovano in condizioni di particolare vulnerabilità, anche sotto il profili della loro identificazione. Tale regime si applica nelle parti del territorio di elevato valore paesistico-ambientale prive di insediamenti e con vegetazione non oggetto di sfruttamento sistematico ed in grado di evolvere in modo autonomo verso una situazione di equilibrio.

L'obiettivo della disciplina è quello di garantire la tutela dei valori emergenti, siano essi espressione di uno stato di sostanziale equilibrio ovvero di processi evolutivi naturali in atto e di garantire l'assoluto rispetto dei dinamismi naturali della vegetazione spontanea.

L'obiettivo della disciplina è pertanto quello di conservare sostanzialmente inalterata la situazione attuale per quanto riguarda i porti quantitativi e qualitativi tra l'insediamento ed il contesto ambientale.

Sono pertanto vietati quegli interventi che, in misura apprezzabili alterino l'assetto idro-geomorfologico o incidano sui dinamismi naturali ovvero che compromettano i rapporti visivi delle emergenze con il contesto d'ambito, con la sola eccezione di quegli interventi che si rendessero eventualmente necessari per assicurare l'incolumità pubblica.

Non è pertanto consentito costruire nuovi edifici, né alterare quelli esistenti se non per adeguarli ai caratteri propri della zona.

E' inoltre vietato aprire nuove strade, modificare le caratteristiche tipologiche e di tracciato di quelle esistenti, nonché alterare in misura paesaggisticamente percepibile la morfologia e le sistemazioni terreno e ogni altro elemento o manufatto che concorra significativamente alla definizione dei paesaggio, ad eccezione degli interventi preordinati al superamento delle carenze funzionali sopra indicate.

- Regime normativo di MANTENIMENTO (vedi ART. 10,15, 21,24, 44,49,49BIS, 49TER, 52, 64,71,75).

L'indirizzo generale di MANTENIMENTO si applica:

nelle situazioni in cui l'assetto territoriale ha raggiunto soddisfacenti condizioni di equilibrio tra fattori antropici ed ambiente naturale, tali da escludere l'opportunità di significative trasformazioni pur ammettendosi marginali potenzialità di completamente;

nelle situazioni in cui debbono considerarsi già sostanzialmente esaurite le potenzialità di espansione pur non configurandosi soddisfacenti condizioni di equilibrio tra fattori antropici ed ambiente naturale.

L'obiettivo è quello, *nel primo caso di tutelare le situazioni di particolare pregio paesistico presenti alla scala territoriale e, nel secondo, di evitare ulteriori compromissioni del quadro paesistico ambientale quali sarebbero indotte da nuovi consistenti insediamenti.*
In entrambi i casi la pianificazione dovrà pertanto essere informata a criteri di sostanziale conferma dell'assetto attuale, con una più marcata attenzione agli aspetti qualitativi e strutturali nel primo caso e a quelli quantitativi nel secondo caso.
L'obiettivo della disciplina *è quello di mantenere sostanzialmente inalterati quei caratteri che definiscono e qualificano la funzione della zona in rapporto al contesto paesistico e di assicurare nel contempo, in termini non pregiudizievoli della qualità dell'ambiente.*
Sono pertanto consentiti quegli interventi che rispettino l'integrità degli elementi geomorfologici elo idrogeologici aventi specifico valore ambientale e non compromettano la complessiva configurazione paesistico-ambientale dei contesto in quanto determinata da componenti idrogeo- morfologiche.
Non è pertanto consentito aprire nuove strade di urbanizzazione, ne costruire nuovi edifici, attrezzature ed impianti ad eccezione degli interventi specificamente volti al conseguimento degli obiettivi sopra indicati, purché non alterino in misura paesisticamente percepibile lo stato dei luoghi;

Indirizzo generale di MANTENIMENTO (MA) dei boschi
L'indirizzo generale di MANTENIMENTO dei boschi si applica nelle situazioni in cui la copertura vegetale appare in condizioni soddisfacenti sia come estensione sia sul piano ecologico, per cui non si rendono necessari specifici interventi.
L'obiettivo è quello di conseguire condizioni di stabilità ecologica, realizzando al tempo stesso un risparmio di risorse da indirizzare verso il recupero di situazioni alterate o compromesse.

Indirizzo generale di MANTENIMENTO (MA) delle praterie
L'indirizzo generale di MANTENIMENTO delle praterie si applica situazioni in cui un'area prativa, utilizzata o utilizzabile come pascolo, presenti una soddisfacente percentuale di specie buone foraggere ed occupi una superficie idonea in rapporto all'esigenza sia di garantire la protezione idrogeologica dei versanti, sia di assicurare una adeguata produzione.
L'obiettivo è quello di conservare nel tempo una risorsa complessivamente non cospicua e tuttavia reale, gestendola in modo da far fronte ad eventuali situazioni congiunturali legate a componenti climatiche, o a variazioni chimico-fisiche dei suolo provocate da incendi.
La pianificazione dovrà garantire la difesa dal ritorno delle specie legnose e il miglioramento qualitativo delle cotiche erbose, disponendo forme d'intervento ecologicamente corrette.

Attrezzature e Impianti - Regime normativo di MANTENIMENTO

Tale regime si applica nel casi in cui l'impianto esistente abbia raggiunto una configurazione sufficientemente definita e un corretto inserimento ambientale.
L'obiettivo della disciplina è quello di mantenere sostanzialmente inalterata la configurazione attuale dell'impianto per quanto concerne gli aspetti che hanno implicazioni di ordine paesistico-ambientale.
Sono pertanto consentiti esclusivamente quegli interventi di integrazione delle attrezzature e di sostituzione delle strutture che non incidendo significativamente sulla configurazione complessiva dell'impianto ne determinano il miglioramento sotto il profilo funzionale e della qualità ambientale.

Indirizzo generale di CONSOLIDAMENTO dei boschi

L'indirizzo generale di CONSOLIDAMENTO dei boschi si applica nelle situazioni in cui la copertura vegetale, pur presentando caratteri di sufficiente pregio sul piano estetico-paesistico e su quello ecologico, meriti tuttavia di essere modificata in modo da acquisire maggiore estensione o un miglior livello qualitativo.
Ricadono sotto questo indirizzo i boschi a composizione floristica più o meno corretta, ma ridotti come superficie o antropizzati in conseguenza di uno sfruttamento intenso o protratto determinato in passato da condizioni di necessità economica oggi in parte superate.
L'obiettivo è quello di realizzare un aumento della superficie e/o una restituzione di qualità ai boschi sotto l'aspetto produttivo, esteticopaesistico ed ecologico.
La pianificazione dovrà definire gli interventi che consentano di accelerare un processo dinamico che già tende a realizzarsi spontaneamente
in natura ma in tempi lunghi, oppure di favorire il ritorno di un tipo di vegetazione più evoluto ed in equilibrio con l'ambiente, privilegiando la
vocazione delle componenti vegetazionali in rapporto all'ecologia dei luoghi.

Indirizzo generale di CONSOLIDAMENTO delle praterie

L'indirizzo generale di CONSOLIDAMENTO delle praterie si applica nelle situazioni in cui un'area prativa sufficientemente estesa, utilizzata o utilizzabile come pascolo, presenti una composizione fioristica nella quale, accanto a specie buone foraggere, risultino diffuse forme arbustive ed altre specie erbacee rifiutate dal bestiame o comunque di valore alimentare scarso o nullo.
L'obiettivo è quello dei recupero delle potenzialità che tali aree prative ancora presentano in quanto possiedono un minimo accettabile di risorse alimentari per il bestiame domestico.
La pianificazione dovrà essere informata a criteri ecologicamente corretti di eliminazione delle specie erbacee indesiderate, di arricchimento dei tenore di buone foraggere, di difesa dal ritorno delle specie legnose, previa attenta verifica dell'effettiva idoneità dell'area.

Alla luce di quanto osservato non vorremmo che nelle nuove norme di attuazione, di prescrizione del nuovo PPR vengano apportate previsioni e/o obiettivi che confliggano con le norme di attuazione di **MANTENIMENTO** e **CONSERVAZIONE**, nonché di **CONSOLIDAMENTO dell'attuale PTCP in quanto**:

WWF for a living planet®

"l'obiettivo della disciplina vigente contenuta nel vigente P.T.C.P. è quello di mantenere sostanzialmente **inalterati e conservando** quei caratteri che definiscono e qualificano la funzione della zona in rapporto al contesto paesistico e di assicurare nel contempo, in termini non pregiudizievoli della qualità dell'ambiente e con particolare riguardo alle esigenze dell'agricoltura, una più ampia fruizione collettiva dei territorio, un più efficace sfruttamento delle risorse produttive e una più razionale utilizzazione degli impianti e delle attrezzature eventualmente esistenti".
***Non* è pertanto consentito** aprire nuove strade di urbanizzazione, né **costruire nuovi edifici, attrezzature ed impianti** ad eccezione degli interventi specificamente volti al conseguimento degli obiettivi sopra indicati, **purché non alterino in misura paesisticamente percepibile lo stato dei luoghi.**

Il PPR e le rinnovabili .
Si ritiene fondamentale che la proposta affronti in modo serie e dettagliato l'impatto di tali opere con il contesto ambientale anche riguardo la tematica di consumo il suolo inedificato evitando come avvenuto nella proposta del PTR nel proporsi come deroga in queste aree rivelando l'assoluta incompatibilità tra la **previsione di opere di impianti industriali così come definiti dalla vigente normativa** e la disciplina di tutela prevista per zone quali l'area su cui l'impianto di rinnovabili andrebbe ad incidere. Gli esempi non mancano specie nel territorio savonese (vedere gli impatti degli impianti eolici e relative infrastrutture di servizio !).
Gli impianti industriali di rinnovabili risultano estremamente incidenti dal punto di vista paesistico (tanto più in zona, come quella in oggetto, sottoposta al relativo vincolo) in quanto normalmente collocate in zone molto esposte ed essendo di notevoli dimensioni. La realizzazione di tali interventi, modifica pertanto alla scala del paesaggio lo stato dei luoghi e sono percepibili anche da grande distanza, introducendo un elemento anomalo che deve essere valutato con estrema attenzione. Inoltre, quanto proposto richiederebbe la realizzazione di nuove piste stradali e quelli esistenti, opere che contrasterebbe apertamente con quanto previsto della norma rubricata che non consente l'apertura di nuove strade di urbanizzazione (basti vedere gli impianti esistenti, in particolare quelli situati nella Provincia di Savona, dove la scrivente Associazione da anni rileva criticità sia dal punto di vista naturalistico, che paesaggistico –ambientale durante gli iter autorizzativi). Si ritiene opportuno inoltre osservare quanto le disposizioni di conservazione e mantenimento dettate dal PTCP evidenziano come la normativa imponga l'obiettivo primario di mantenere sostanzialmente inalterati i caratteri della zona...(: ciò significa non alterare in misura percepibile le connotazioni paesaggistiche dei luoghi quali la morfologia, la copertura vegetazionale, le visuali panoramiche, le linee di crinale) (documento redatto tra le Strutture regionali del Dipartimento Pianificazione Territoriale e Urbanistica e la Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici "CRITERI PER LA CORRETTA INTERPRETAZIONE E APPLICAZIONE DELLE NORME DEL PTCP".

WWF *for a living planet*®

Alcune proposte – Il rapporto del nuovo P.P.R. con il vigente PTCP.

Per le ***aree boscate, praterie e corsi d'acqua)***

La norma di salvaguardia e conservazione (escludendo le normali opere manutentive) dovrà applicarsi alle aree non insediate o interessate in forme del tutto marginali e sporadiche dalla presenza di insediamenti stabili, in cui è prevalente il carattere di naturalità e l'attitudine allo sviluppo delle filiere di produzione silvo-pastorale. Il contesto di applicazione dovrà interessare le aree boscate, praterie e rocce nude, nonché tutti gli elementi fluviali.
Se da una parte è lecito che tali aree siano sottoposte a interventi di manutenzione, per contro tali non devono subire interventi massicci ed invasivi legati ad attività di tipo industriale quali le filiere del legno legale alle energie rinnovabili o ad attività che non siano propriamente legate alla filiera locale del legno.
Come già accennato gli impianti "industriali di rinnovabili hanno creato nel savonese degli impatti notevoli (vedi eolico). Ma anche la stessa attività agroselvicolturale di tipo "industriale" sta creando danni notevoli ai soprassuoli boscati rendendoli fragili specie nella rinnovazione delle coperture arboree di specie quali leccete e faggete (vedi per esempio i danni prodotti nella località le tagliate di Quiliano-Vado ligure).

Per le rinnovabili di tipo industriale, si ricorda quanto disposto dal D.M. 10-09-2010, il quale all' allegato 3 individua sulla base dei seguenti principi e criteri le aree non idonee ad ospitare impianti eolici, tra cui spiccano in particolare:
in riferimento agli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, le Regioni, con le modalità di cui al paragrafo 17, possono procedere ad indicare **come aree e siti non idonei alla installazione di specifiche** tipologie di impianti le aree particolarmente sensibili e/o vulnerabili alle trasformazioni territoriali o del paesaggio, ricadenti all'interno di quelle di seguito elencate, in coerenza con gli strumenti di tutela e gestione previsti dalle normative vigenti e tenendo conto delle potenzialità di sviluppo delle diverse tipologie di impianti:
- **i siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale** dell'UNESCO, le aree ed i beni di notevole interesse culturale di cui alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 42 del 2004, nonché gli immobili e le aree dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136 dello stesso decreto legislativo;
- **zone all'interno di coni visuali la cui immagine** è storicizzata e identifica i luoghi anche in termini di notorietà internazionale di attrattiva turistica;
- **zone situate in prossimità di parchi archeologici** e nelle aree contermini ad emergenze di particolare interesse culturale, storico e/o religioso;
- **le aree naturali protette ai diversi livelli** (nazionale, regionale, locale) istituite ai sensi della Legge n. 394/1991 **ed inserite nell'Elenco Ufficiale delle Aree Naturali Protette**, con particolare riferimento alle aree di riserva integrale e di riserva generale orientata di cui

all'articolo 12, comma 2, lettere a) e b) della legge n. 394/1991 ed equivalenti a livello regionale;
- **le zone umide di importanza internazionale** designate ai sensi della convenzione di Ramsar;
- **le aree incluse nella Rete Natura 2000** designate in base alla direttiva 92/43/CEE (Siti di importanza Comunitaria) ed alla direttiva 79/409/CEE (Zone di Protezione Speciale);
- le **Important Bird Areas** (I.B.A.);
- **le aree non comprese in quelle di cui ai punti precedenti** ma che svolgono funzioni determinanti per la conservazione della biodiversità (fasce di rispetto o aree contigue delle aree naturali protette); istituende aree naturali protette oggetto di proposta del Governo ovvero di disegno di legge regionale approvato dalla Giunta; aree di connessione e continuità ecologico-funzionale tra i vari sistemi naturali e seminaturali; aree di riproduzione, alimentazione e transito di specie faunistiche protette; aree in cui è accertata la presenza di specie animali e vegetali soggette a tutela dalle Convenzioni internazionali (Berna, Bonn, Parigi, Washington, Barcellona) e dalle Direttive comunitarie (79/409/CEE e 92/43/CEE), specie rare, endemiche, vulnerabili, a rischio di estinzione;
- **le aree agricole interessate da produzioni agricolo-alimentari di qualità** (produzioni biologiche, produzioni D.O.P., I.G.P., S.T.G., D.O.C., D.O.C.G., produzioni tradizionali) e/o di particolare pregio rispetto al contesto paesaggistico-culturale, in coerenza e per le finalità di cui all'art. 12, comma 7, del decreto legislativo n. 387 del 2003 anche con riferimento alle aree, se previste dalla programmazione regionale, caratterizzate da un'elevata capacità d'uso del suolo;
- **le aree caratterizzate da situazioni di dissesto e/o rischio idrogeologico** perimetrate nei Piani di Assetto Idrogeologico (P.A.I.) adottati dalle competenti Autorità di Bacino ai sensi del D.L. n. 180/1998 e s.m.i.;
- **zone individuate ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs. n. 42 del 2004** valutando la sussistenza di particolari caratteristiche che le rendano incompatibili con la realizzazione degli impianti.

Lo stesso D.M. stabilisce l'impatto su flora, fauna ed ecosistemi riconducibile unicamente al danneggiamento e/o alla eliminazione diretta di habitat e specie floristiche. Sulla fauna (in particolare avifauna e mammiferi chirotteri) sono possibili, invece, impatti di tipo diretto (ad es. dovuti alla collisione degli animali con parti dell'impianto) o indiretto (dovuti ad es. alla modificazione o perdita di siti alimentari e riproduttivi). Agli impatti su flora e fauna possono inoltre essere legate conseguenze generali sugli ecosistemi.

La nuova formulazione prevista nel PPR istituisce infatti una diversità di tutela tra le categorie di beni paesaggistici-ambientali, la cui definizione è contenuta nel D.Lgs. 42/2004, categorie alle quali il legislatore nazionale ha invece attribuito identica valenza. Il regime di salvaguardia generale dovrà prevedere specifiche forme di tutela per l'intera categoria delle "*aree tutelate per legge*", che comprendono ad esempio "*le montagne per la*

parte eccedente i 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole" (lettera d), o anche "*i territori coperti da foreste e da boschi, ancorchè percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento*" (lettera g).

LA TUTELA AMBIENTALE

Ricordiamo che il Decreto legislativo 152/2006, all'art. 300 recita:

Art 300. Danno ambientale

1. È danno ambientale qualsiasi deterioramento significativo e misurabile, diretto o indiretto, di una risorsa naturale o dell'utilità assicurata da quest'ultima.

2. Ai sensi della direttiva 2004/35/CE costituisce danno ambientale il deterioramento, in confronto alle condizioni originarie, provocato:

a) alle specie e agli habitat naturali protetti dalla normativa nazionale e comunitaria di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica, che recepisce le direttive 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979; 85/411/CEE della Commissione del 25 luglio 1985 e 91/244/CEE della Commissione del 6 marzo 1991 ed attua le convenzioni di Parigi del 18 ottobre 1950 e di Berna del 19 settembre 1979, e di cui al d.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, recante regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche, nonché alle aree naturali protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive norme di attuazione.

- Organizzazione del sistema insediativo e riqualificazione urbana

Le amministrazioni comunali vivono un problema di riequilibrio dei carichi residenziali, che ogni comune ha provveduto a ridistribuire in modo autonomo, senza la necessaria valutazione complessiva; ne consegue spesso come si evince nelle proposte di PUC una previsione di aumento della popolazione in tutto il comprensorio assolutamente superiore alle prospettive reali.

Il governo della trasformazione urbana deve considerare questo problema estendendolo a livello provinciale, facendosi carico di quanto deriva da una mobilità ormai consolidata, considerando nell'insieme gli insediamenti proposti.

Si rende necessario inoltre che il rapporto preliminare tenga conto:

- **Delle Aree percorse dal fuoco. Cartografia adeguata ed aggiornata agli obblighi stabili dalla L.N. 353/00.** Si osserva che la LN 353 del 07.11.2000, *"Legge quadro in materia di incendi boschivi"*, seppur modificata dalla finanziaria del 2003, permette di edificare in aree percorse dal fuoco ove gli strumenti urbanistici consentivano le edificazioni prima del passaggio del fuoco; <u>però non permette in maniera assoluta una variazione dello strumento urbanistico vigente **al momento dell'incendio per i 15 anni successivi.**</u>

E' opportuno ribadire gli obblighi a carico dall'Amministrazione Comunale e degli altri Enti

competenti in materia, che derivano oggi dall'art. 10 della L. 353/2000 e, *ante*, dall'art. 9 della L. 47 del 01.03.1975 .

- **Il Rispetto del vincolo paesistico.**

Nel quadro di una normativa d'avanguardia come quella ligure, che vede la pianificazione territoriale operante su tutto il territorio regionale ed elaborato con attenzione agli aspetti culturali, paesistici, vegetazionali, morfologici del territorio, la Soprintendenza, nell'applicazione dei compiti istituzionali di competenza, segnala da tempo la necessità di affinare la prassi applicativa nel senso di una maggiore attenzione al modo di intendere **la tutela paesistica insita nel** decreto Legislativo del 22 Gennaio 2004, n°42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137):
- ***(autorizzazione paesaggistica) così come previsto dal Dlgs 42/04 art. 146 il quale prevede che:***
I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili e aree oggetto dei provvedimenti ....tutelati ai sensi dell'articolo 142, ***non possono distruggerli, né introdurvi modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione****. .....I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo dei beni hanno l'obbligo di sottoporre alla regione o all'ente locale al quale la regione ha affidato la relativa competenza i progetti delle opere che intendano eseguire, corredati della documentazione prevista,* ***al fine di ottenere la preventiva autorizzazione****.*

- **La Tutela delle aree vincolate (aree boscate)**

Nelle aree interessate essendo presente vegetazione arborea ed arbustiva in stadio di crescita evolutivo, la zona é riconducibile come **boscata** in virtù
- *sia dell'art.2 della L.R. n. 4/99 comma 1* che recita "Agli effetti della presente legge si considera **bosco** il terreno coperto da vegetazione forestale arborea e/o arbustiva, di origine naturale o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo nonchè il terreno temporaneamente privo della preesistente vegetazione forestale arborea e/o arbustiva per cause naturali o per interventi dell'uomo" ,
- *che dell'art.1 comma 3 lettera b) del D.Lgs. n.227/01* che recita "Sono assimilati a **bosco**: a) ..omissis; ***b)*** le aree forestali temporaneamente prive di copertura arborea e arbustiva a causa di utilizzazioni forestali, avversità biotiche o abiotiche, eventi accidentali, incendi; c) ...omissis";

- **Alcune Considerazioni di base ai fini normativi e procedurali**

La Direttiva 92/43/CEE definisce lo stato di conservazione soddisfacente come obiettivo di salvaguardia e/o come obiettivo da raggiungere, non come elemento di valutazione partendo dal quale, se mancante, il territorio possa essere rivoluzionato al fine di creare un nuovo ambiente specialistico e altamente tecnico.
Con ragionamento finalizzato a rimarcare lo stessa qualità di attenzione, si segnala che è oggi disponibile la vigente **L.R.n .28 del 10.07.2009, *"Disposizioni in materia di tutela e valorizzazione della biodiversità"***. In questa legge si afferma che l'Ente regionale:

"(...) tutela, in particolare, la diversità:
a) delle specie animali e delle specie vegetali selvatiche;
b) degli habitat;
c) di altre forme naturali del territorio.
La Regione nel perseguimento delle finalità di cui al comma 1:
a) riconosce gli habitat naturali e seminaturali, la flora, la fauna e le forme naturali del territorio quali beni di rilevante interesse pubblico;
b) garantisce il mantenimento o all'occorrenza il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali e delle specie di fauna e flora selvatiche di interesse comunitario, nonché dei tipi di habitat naturali e degli habitat delle specie tutelate nella loro area di ripartizione naturale;
d) istituisce la rete ecologica regionale, costituita dalla rete Natura 2000, dalle aree di collegamento ecologico funzionale, di cui agli articoli 3 e 10 della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche e successive modifiche ed integrazioni, dalle aree protette e da eventuali altre aree di rilevante interesse naturalistico regionale" (art. 1).

Si ricorda inoltre che a livello ecosistemico la presente procedura nelle more della V.A.S. tra le altre cose, dovrà affrontare per i vari ambiti:
- **le conseguenze che alterazione dei flussi idrici superficiali e sotterranei avrebbero a catena su tutte le componenti biotiche, dagli insetti agli uccelli, dalle piante ai mammiferi e quindi con possibili, probabili e/o certe alterazioni della risorsa trofica, con una inevitabile "banalizzazione" - o riduzione della complessità biologica - che colpirebbe le specie più vulnerabili e specialistiche**;
- **la perdita di territori di riproduzione, svernamento, ricerca trofica, dispersione**, estivazione, di moltissime specie animali e conseguenze fatali per molte di esse, ed in particolare quelle minacciate a livello globale (specie SPEC per gli uccelli, ma, anfibi, rettili, insetti, alcuni mammiferi tra i quali tutti i chirotteri, tutti minacciati di scomparsa su tutto il territorio di distribuzione europeo);
- **la tematica del consumo di suolo**, sia come necessità in fase di costruzione che comeperdita definitiva della risorsa ad opera finita, con interruzione di continuità di habitat e banalizzazione delle specie, a vantaggio di quelle più ubiquitarie e meno vulnerabili, accelerando la scomparsa o diminuzione di quelle più sensibili e rare.

Quindi, anche al di fuori della Rete Natura 2000, una pianificazione territoriale che preveda impatti negativi o interferenze negative su specie ed habitat in allegato alle direttive comunitarie citate sono configurati come danno ambientale.
Per quanto riguarda l'interruzione di corridoi ecologici, si rileva che dovranno essere svolte analisi approfondite del territorio delle componenti ambientali flora, vegetazione e fauna.

Indicazioni puntuali e proposte

Si ritiene che il PPR dovrà predisporre una attenta analisi delle componenti territoriali attraverso :

- le analisi degli aspetti fisici, naturali, insediativi, paesistici che scaturiscono dal Quadro Descrittivo evidenziando come il nostro patrimonio naturale regionale presenti notevoli pregi naturalistico-ambientali, geologici, storico-archeologici, paleontologici, floristico-vegetazionale-faunistico sia tale da "meritare la tutela e la valorizzazione"; che non debbono essere soggetti a trasformazioni, ma bensì a valorizzazioni anche di tipo turistico.

Altro aspetto che deve essere meglio approfondito riguarda la tutela del sottosuolo che spesso viene emarginato o meglio affrontato solamente nel caso vi siano problematiche di tipo idrogeologico quali la Suscettività al dissesto.

La stessa L.R. 6 ottobre 2009, n. 39. **Norme per la valorizzazione della geodiversità, dei geositi e delle aree carsiche in Liguria** *riconosce il pubblico interesse alla tutela, gestione e valorizzazione della geodiversità del territorio regionale e dei geositi ad essa collegati; b) riconosce il valore strategico ed il pubblico interesse alla tutela degli acquiferi carsici; c) riconosce la specificità delle aree carsiche, in considerazione dell'elevato valore ambientale, idrogeologico, estetico-culturale, paleontologico e paletnologico.*

Stessa attenzione e riconoscimenti andrebbero svolti anche per quelle parti di territorio inedificato non tutelato dalla stessa L.R. 39/2009, al fine di impedire che nuovi interventi edilizi impediscano il normale deflusso delle acque meteoriche e l'interferenza negativa con gli equilibri idrici nel sottosuolo.

Per l'ambito costiero

Per il sistema costiero dovrà essere perseguita la conservazione della conformazione naturale dei territori meno interessati da processi insediativi antropici, mentre in quelli più interessati da tali processi deve essere promossa e favorita, anche mediante interventi di sperimentazione, la ricostituzione di elementi di naturalità deve essere promosso e favorito il recupero dei complessi edilizi meritevoli di tutela, nonché degli spazi liberi di loro pertinenza, con la definizione di destinazioni d'uso che privilegino le attività culturali e per il tempo libero.

Le strutture per la balneazione devono essere organizzate sulla base di progetti complessivi attraverso la redazione dei piani degli arenili. Nell'ambito di tali piani è necessario prevedere la razionalizzazione delle strutture esistenti promuovendo operazioni di accorpamento e di arretramento rispetto alla linea, della battigia e il riuso delle strutture edilizie esistenti.

La valorizzazione del sistema dei porti e degli approdi e delle attrezzature connesse, deve avvenire prioritariamente mediante la tutela e l'adeguamento dei porti esistenti, evitando le opere suscettibili di provocare ulteriori fenomeni di erosione ed in ogni caso esclusivamente in coerenza con la pianificazione e programmazione regionale di settore.

I nuovi manufatti edilizi ad uso residenziale, turistico-ricettivo e di servizio, eventualmente necessari in aggiunta a quelli esistenti, ove sia dimostrata la indispensabilità della loro localizzazione all'interno degli ambiti territoriali di cui al presente articolo, dovranno essere localizzati prioritariamente in aree già urbanizzate evitando ulteriore consumo di suolo. La realizzazione seppur in previsione di tali interventi, modificherebbe pertanto alla scala del paesaggio lo stato dei luoghi e sono percepibili anche da grande distanza, introducendo un elemento anomalo che deve essere valutato con estrema attenzione.

Tutto questo sembrerebbe in palese ed insanabile conflitto con l'obbiettivo di mantenere inalterati i caratteri che definiscono e qualificano la funzione della zona in rapporto al contesto paesistico.

Si fa riferimento a quei principi di carattere generale che sono alla base delle finalità della scrivente associazione:

- lo spazio libero non urbanizzato è fondamentale, perchè è il luogo in cui è possibile recuperare equilibrio;
- il termine "degrado" può indicare elementi fisici quali:
- denudamento di versanti e condizioni di instabilità artificialmente indotte;
- disordine idrogeologico;
- depauperamento delle spiagge;
- mancata tutela delle risorse idriche;
- distruzione degli ecostistemi marini presenti sottocosta;
- mediocre qualità dell'aria;
- disordine della copertura boschiva e sua incendiabilità, ma anche forte rischio di frammentazione degli elementi di naturalità e di connessione ecologica dovuti alla presenza di insediamenti nuovi o nuove opere edilizie e/o industriali;
- insediamenti in contrasto con il paesaggio e mancata tutela delle valenze paesistiche, scientifiche, culturali del territorio;

ed elementi umani quali:

- quartieri dormitorio;
- generali condizioni di bassa vivibilità;
- insufficiente offerta di servizi sociali, infrastrutture e di verde urbano funzionale alla rete ecologica.

PG/2019/220138 del 29.07.2019

Antem

REGIONE PIEMONTE

Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio
Settore Territorio e Paesaggio
valorizzazione.paesaggio@regione.piemonte.it
territorio-ambiente@cert.regione.piemonte.it

Classificazione 11.90-56/2015°/A16000
(da citare nella risposta)

Data e protocollo del documento sono riportati nei metadati del mezzo trasmissivo

Alla Regione Liguria
Dipartimento Territorio, Ambiente, Infrastrutture e Trasporti
Vice Direzione Generale Territorio
Settore Tutela del Paesaggio, Demanio Marittimo e Attività Estrattive

Oggetto: D. Lgs 152/2006 e s.m.i. – D.G.R. n.12-8931 del 9 giugno 2008
Piano paesaggistico regionale della Liguria.
Fase di specificazione – Consultazione ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs 152/2006
Trasmissione contributo

Con riferimento alla comunicazione trasmessa dalla Regione Liguria - Dipartimento Territorio, Ambiente, Infrastrutture e Trasporti - Vice Direzione Generale Territorio, PG/2019/132907 del 06 maggio 2019, relativa alla fase di specificazione di VAS del Piano paesaggistico regionale, con la presente si invia il contributo regionale relativo al procedimento in oggetto.

Cordiali saluti

Il Dirigente del Settore
arch. Giovanni Paludi
Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

ref. arch. Annalisa Savio
arch. Francesca Finotto

REGIONE PIEMONTE
SETTORE TERRITORIO E PAESAGGIO
Sede di Torino
Prot. n. 29.07.2019
Presa in carico il: 29.07.2019
Class.: 013.17.6
Fasc.: 2019/11

Corso Bolzano, 44
10121 Torino
Tel. 011-432.1378

3

REGIONE PIEMONTE

Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio
Territorio e Paesaggio

valorizzazione.paesaggio@regione.piemonte.it
territorio-ambiente@cert.regione.piemonte.it

Classificazione 11.90-2015/A16000
Data e protocollo del documento sono riportati nei metadati del mezzo trasmissivo

Oggetto: D.Lgs 152/2006 Parte II - Procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del Piano paesaggistico regionale della Liguria - Fase di specificazione dei contenuti del Rapporto Ambientale

Contributo dell'Organo Tecnico Regionale

Nell'ambito del procedimento di VAS del Piano paesaggistico regionale, la Regione Liguria, con nota prot. PG/2019/132907 del 6 maggio 2019, ha avviato ai sensi dell'art. 13, comma 1 del d.lgs. 152/2006 la fase di specificazione dei contenuti del Rapporto Ambientale, rendendo disponibile ai soggetti con competenza ambientale la documentazione tecnica preliminare adottata.

La Regione Piemonte, consultata in qualità di Regione confinante e di soggetto competente in materia ambientale, ha attivato l'Organo tecnico regionale per la definizione del proprio contributo.

Di seguito si dà conto degli esiti dell'istruttoria svolta sulla documentazione tecnica trasmessa ("Piano Paesaggistico Regionale della Liguria - Documento preliminare del progetto di Piano - Rapporto preliminare e Schema di Piano").

Considerazioni di carattere metodologico

In via preliminare si evidenzia l'opportunità di costruire le analisi di coerenza esterna prendendo in considerazione anche gli strumenti di pianificazione e programmazione della Regione Piemonte, al fine di rendere reciprocamente compatibili le scelte di pianificazione che interessano i territori confinanti. Si segnalano pertanto i seguenti piani di rilevanza regionale:

- Piano territoriale regionale (approvato con d.c.r. n. 122-29783 del 21 luglio 2011);
- Piano paesaggistico regionale (approvato con d.c.r. n. 233-35836 del 3 ottobre 2017);
- Proposta definitiva di nuovo Piano energetico ambientale regionale - PEAR (adottato con d.g.r. n. 36-8090 del 14 dicembre 2018);
- Piano forestale regionale 2017-2027 (approvato con d.g.r. n. 8-4585 del 23 gennaio 2017);

C.so Bolzano, 44
10121 Torino
Tel. 011-432.1378

- Piano di Tutela delle Acque – Revisione 2018 (adottata con d.g.r. n. 64-8118 del 14 dicembre 2018).

Più nello specifico, per quanto attiene al Piano paesaggistico regionale (Ppr) si suggerisce di assumere quale elemento di confronto per la messa a punto definitiva del sistema degli obiettivi del Piano Ligure (paragrafo 2.2 "Obiettivi del Piano Paesaggistico"), il quadro strategico (strategie, obiettivi generali e obiettivi specifici) elaborato dallo strumento piemontese e gli obiettivi di qualità paesaggistica individuati per ambiti di paesaggio, riportati rispettivamente nell'Allegato A "Sistema delle strategie e degli obiettivi del Piano" e nell'Allegato B "Obiettivi specifici di qualità paesaggistica per ambiti di paesaggio" delle NdA del Ppr.

Tali strumenti, definiti in coerenza con i principi della CEP, che impegna formalmente le parti interessate a integrare il paesaggio in tutte le politiche che a vario titolo possono esercitare un'incidenza diretta o indiretta sulla sua qualità, hanno costituito il principale riferimento per la costruzione del Piano piemontese, nonché il presupposto per garantire un'effettiva integrazione tra strategie di tutela e valorizzazione del sistema paesaggistico regionale e strategie di crescita e sviluppo del sistema insediativo.

Si evidenzia, inoltre, che il Ppr piemontese, in ottemperanza a quanto statuito dal Codice dei beni culturali e del paesaggio, ha ripartito l'intero territorio regionale in 76 ambiti di paesaggio, intesi come porzioni di territorio dotate di una propria identità unitaria, caratterizzante e chiaramente riconoscibile, la cui individuazione deriva dal riconoscimento delle diversità e delle peculiarità locali.

Ciascun ambito è stato descritto mediante apposite schede, incluse nell'omonimo elaborato, che ne approfondiscono le specificità in relazione agli aspetti naturali e storico-culturali e ne individuano le principali dinamiche in atto. Le schede definiscono inoltre gli indirizzi e gli orientamenti strategici cui fare riferimento nella fase di attuazione del Ppr, mediante l'adeguamento degli strumenti di pianificazione provinciale e locale o mediante specifiche intese con i soggetti competenti alla gestione del territorio.

Ciò premesso, con riferimento alla sezione dedicata alla descrizione degli 11 ambiti che articolano il territorio ligure (paragrafo 4.3 "Atlante degli Ambiti"), si propone un confronto con le schede relative agli ambiti piemontesi confinanti con la Regione Liguria e di seguito elencati: Alta Valle Tanaro e Cebano (n. 62), Alte Langhe (n. 63), Acquese e Valle Bormida di Spigno (n. 72), Ovadese e Novese (n. 73), Alte Valli Appenniniche (n. 73) e Val Borbera (n. 75).

Un ulteriore spunto di approfondimento e conoscenza dei territori posti a confine delle due regioni potrà essere costituito dalla Tavola P5 del Ppr, che individua la rete di connessione paesaggistica piemontese, intesa quale integrazione della rete ecologica, della rete storico-culturale e di quella fruitiva. La prima individua le risorse di valore conservazionistico che connotano il territorio piemontese e definisce la struttura portante del sistema di connessione ecologica regionale; la seconda è costituita dall'insieme dei sistemi di valorizzazione del patrimonio culturale; la terza si fonda su un insieme di mete storico-culturali e naturali di diverso interesse e capacità attrattiva, collegate tra loro da itinerari rappresentativi del paesaggio piemontese.

Più nello specifico, per quanto attiene alla rete ecologica, si fa presente che le analisi effettuate hanno condotto a individuare elementi di connessione al confine con la Liguria: i corridoi ecologici esterni, le fasce di connessione regionale e le principali rotte migratorie. Tali elementi potranno costituire una premessa per l'approfondimento del Ppr della Liguria al fine

di evidenziare e disciplinare azioni mirate a mantenere, potenziare o ricostituire i principali elementi di connessione sovraregionale.

Per quanto attiene ai temi della fruizione sostenibile del territorio e della valorizzazione delle infrastrutture verdi per la "mobilità lenta", si informa che la Giunta Regionale del Piemonte, con deliberazione n. 83-8992 del 16 maggio 2019, ha approvato il documento "Progetto di Rete Ciclabile di interesse regionale". Tale documento, oltre a indicare le ciclovie di interesse europeo "Eurovelo" e nazionale "Bicitalia", pone specifica attenzione alle direttrici di collegamento interregionale.

Infine, con riferimento alla definizione del piano di monitoraggio, nel condividere l'impostazione ipotizzata ai paragrafi 7.1 "Prime ipotesi per gli indicatori di monitoraggio" e 7.2 "Indicazioni per il sistema di monitoraggio del Piano Paesaggistico", si propongono a titolo collaborativo alcuni spunti di approfondimento desunti dall'esperienza maturata nel contesto piemontese.

Per quanto attiene all'indicatore primario *componetene percettiva* richiamato nel Documento preliminare del progetto di Piano della Regione Liguria, si evidenzia che il Piano piemontese - considerata la carenza nella prassi pianificatoria di indicatori idonei a valutare la qualità scenica del paesaggio, incentrati su criteri oggettivi, uniformi e confrontabili - ha ritenuto opportuno formalizzare un *indice di variazione della percezione paesaggistica*, volto a verificare le ricadute generate dall'attuazione delle politiche del Ppr sulla qualità scenica del paesaggio piemontese e, in senso lato, sul suo valore estetico.

Tale indice assume quali punti di vista privilegiati i belvedere di rilevanza regionale censiti dal Ppr, in quanto idonei a consentire visuali estremamente ampie e profonde, e documenta con un apposito apparato fotografico e iconografico lo scenario da essi fruibile. In prospettiva, mediante il confronto tra osservazioni successive, sarà valutata la capacità del Piano di tutelare immagini espressive dell'identità regionale, di valorizzare e potenziare le relazioni visuali tra le diverse componenti che strutturano e caratterizzano l'assetto scenico dei luoghi, nonché di mitigare impatti e pressioni. Nonostante la soggettività implicita nel concetto stesso di percezione, il giudizio qualitativo a cui deve condurre la valutazione di tale indicatore deve fondarsi sulla verifica di parametri sufficientemente oggettivabili e di facile lettura, quali l'ampiezza e la profondità del campo visivo, la varietà e la ricchezza dell'immagine percepita (forme, colori, tessiture), l'interferenza con elementi di detrazione o di ostruzione visiva.

La metodologia proposta dal suddetto indicatore è stata declinata a scala locale, nell'ambito delle procedure di valutazione ambientale strategica dei piani urbanistici comunali. Il passaggio di scala, che ha consentito una lettura del territorio di maggior dettaglio, ha permesso di individuare ulteriori punti di osservazione particolarmente significativi, sia in termini di valore (presenza di elementi peculiari, complessità della scena paesaggistica, ampiezza e profondità del campo visivo, relazioni di intervisibilità, ...), sia di vulnerabilità visiva.

Per un approfondimento del metodo di analisi adottato si segnala la pubblicazione "Linee guida per l'analisi, la tutela e la valorizzazione degli aspetti scenico-percettivi del paesaggio" (2014), redatta dalla Regione Piemonte in collaborazione con il MiBACT e il Politecnico e l'Università di Torino, consultabile sul sito istituzionale della Regione. Tale documento, concepito quale approfondimento tematico volto a favorire una più efficace operatività delle politiche di tutela e valorizzazione del Ppr, suggerisce un percorso metodologico collaudato per migliorare la comprensione e la gestione degli aspetti scenico-percettivi sia nei paesaggi

dell'eccellenza, già oggetto di tutela, sia in quelli ordinari, espressamente richiamati dalla CEP.

Al fine di monitorare l'integrità del patrimonio storico, culturale e identitario del Piemonte il piano di monitoraggio del Ppr ha inoltre definito un *indice sullo stato di conservazione dei beni paesaggistici* tutelati ai sensi degli articoli 136 e 157 del d.lgs. 42/2004 e s.m.i.

Tale indice nasce dall'esigenza di valutare l'efficacia delle politiche del Piano rispetto alla necessità di preservare i valori che hanno condotto all'istituzione dei suddetti beni. Il principale riferimento per la sua costruzione è costituito dalle schede relative ai singoli beni paesaggistici incluse nella Prima parte del Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte, che citano il riconoscimento del valore dell'area riportato dai dispositivi di tutela ed effettuano una valutazione, riferita allo stato attuale, della sua permanenza/trasformazione/compromissione.

In ultimo, per quanto attiene al consumo della risorsa suolo, considerato che la Regione Liguria sta portando avanti uno studio sull'evoluzione delle dinamiche di trasformazione del territorio che pone specifica attenzione agli aspetti qualitativi dei processi indagati e considerato, altresì, il rilevante patrimonio informativo disponibile, si suggerisce l'opportunità di un confronto con la metodologia di analisi adottata dalla Regione Piemonte in merito a tali tematiche.

A tal fine si segnala il documento "Monitoraggio del consumo di suolo in Piemonte", approvato con d.g.r. n. 34-1915 del 27 luglio 2015, che in ottemperanza ai disposti del Piano territoriale regionale individua un metodo per la misurazione del consumo di suolo, fondato su presupposti teorici e su strumenti operativi univoci e condivisi ai diversi livelli amministrativi.

Per garantire una valutazione qualitativa, oltre che puramente quantitativa, il metodo suddetto disarticola il consumo di suolo complessivo in relazione alle differenti tipologie di uso che lo determinano e alla natura dei suoli a scapito dei quali si attua. Le distinzioni operate hanno condotto all'individuazione di diversi indici (*consumo di suolo da superficie urbanizzata*, *consumo di suolo da superficie infrastrutturata*, *consumo di suolo reversibile*, prodotto da attività che non esercitano un'azione di impermeabilizzazione permanente, *consumo di suolo complessivo*, *consumo di suolo a elevata potenzialità produttiva*, ...) che sono stati parzialmente recepiti dal piano di monitoraggio del Ppr piemontese.

Considerazioni di carattere ambientale, paesaggistico e territoriale

Sistema idrografico

Il Ppr piemontese pone specifica attenzione al sistema idrografico, in quanto componente strutturale di primaria importanza per il territorio regionale e risorsa strategica per il suo sviluppo sostenibile. Oltre alla ricognizione del sistema dei fiumi, dei torrenti e dei corsi d'acqua tutelati ai sensi dell'articolo 142, comma 1, lettera c., del Codice (Tavola P2, Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte - Seconda Parte e art. 14 delle NdA) e all'individuazione delle zone fluviali "allargate" e delle zone fluviali "interne", intese quali ambiti di interesse paesaggistico direttamente coinvolti nelle dinamiche dei corpi idrici (Tavola P4 e art. 14 delle NdA), il Piano riconosce il ruolo strategico dei Contratti di Fiume.

Più nel dettaglio, l'art. 44 delle NdA, che statuisce la necessità di attuare le politiche del Ppr anche mediante la promozione di programmi, piani e progetti strategici di interesse sovralocale, richiama espressamente i Contratti di Fiume, in quanto strumenti capaci di configurare un volano per azioni multiple di qualità paesaggistica e di sostenibilità ambientale, fondati su una concreta cooperazione interistituzionale e aperti a soggetti pubblici e privati.

Si suggerisce, pertanto, un confronto con tali strumenti che, nell'affrontare la gestione e la tutela delle risorse idriche, fanno propri anche obiettivi di riqualificazione e valorizzazione ambientale e paesaggistica dell'intero contesto fluviale e possono contribuire ad affinare il sistema della conoscenza e delle strategie del redigendo Piano.

A tal riguardo, con riferimento agli ambiti territoriali dell'Appennino Ligure di Levante e di Ponente e ai sub-ambiti rispettivamente inerenti le Valli Scrivia, Bormida, Orba ed Erro si segnala che la Regione Piemonte ha attualmente in corso contatti con la Regione Liguria e, attraverso la Provincia di Alessandria, con le Province di Genova e Savona, per una collaborazione tra le amministrazioni riguardanti la tematica dei "Contratti di Fiume", sebbene con livelli di coinvolgimento diversi nei singoli territori.

Infine, il Settore Difesa del suolo, pur non rilevando elementi di diretta competenza, suggerisce di porre attenzione alla componente idrologica connessa agli effetti prodotti dai bacini idrografici sottesi alle opere di trattenuta esistenti, soprattutto per quanto attiene alle relazioni con il bacino padano.

Parchi eolici nei territori di confine

Nell'ambito del successivo iter di definizione del Ppr ligure, si ritiene necessario l'approfondimento delle problematiche connesse alla localizzazione dei parchi eolici nei territori di confine, nonché agli impatti prodotti dalla loro installazione sull'organizzazione visiva del paesaggio transregionale.

Il Ppr piemontese, al fine di garantire la tutela del paesaggio montano, individua specifiche disposizioni volte a regolamentare l'attività antropica nelle aree di influenza delle vette e dei crinali, in quanto fattori caratterizzanti la componente montagna.

Più nello specifico, le prescrizioni dettate dal comma 12 dell'art.13 "Aree di montagna" delle NdA stabiliscono che "*nell'intorno di 50 metri per lato dalle vette e dai sistemi di crinali montani principali e secondari rappresentati nella Tavola P4, è vietato ogni intervento di trasformazione eccedente quanto previsto alle lettere a., b., c., d., comma 1, articolo 3, del DPR n. 380 del 2001, fatti salvi gli interventi:* [...] *necessari per la produzione di energia, di cui al comma 11, lettera b.* [gli interventi per la produzione, la trasmissione e la distribuzione dell'energia, compresi gli impianti idroelettrici e i campi eolici], *qualora sia dimostrato il rilevante interesse pubblico dell'impianto e l'intorno di 50 metri per lato dalle vette e dai sistemi di crinali in cui sorge l'impianto non ricada altresì in aree e immobili individuati ai sensi degli articoli 134, comma 1, lettere a. e c. e 157 del Codice; all'interno delle suddette aree e immobili sono consentiti, nell'intorno dei 50 metri per lato dalle vette e dai sistemi di crinali, esclusivamente i tracciati viari per la realizzazione degli impianti; per tali tracciati, al termine delle opere è previsto il ripristino integrale dei luoghi e, ove necessario, la trasformazione in tracciato di ridotta larghezza utilizzabile per la manutenzione degli impianti* (lettera e.)."

Tali disposizioni, esito del processo di concertazione con il MiBAC, concernono anche le aree di crinale della catena alpina e appenninica poste a confine dei due territori regionali; esse, pertanto, dovrebbero costruire un elemento di confronto per la definizione di criteri volti a regolamentare la gestione e l'installazione di impianti eolici in un'ottica di tutela e valorizzazione del paesaggio transregionale.

A titolo collaborativo, si segnala inoltre che la Proposta definitiva di nuovo Piano energetico ambientale regionale del Piemonte ha individuato sul territorio piemontese le aree a elevato potenziale eolico e, contestualmente, ha evidenziato tutte le porzioni del territorio regionale che non possono essere sfruttate ai fini della produzione eolica, in virtù della presenza di elementi a elevato valore ambientale, paesaggistico e naturale. Il confronto tra tali

perimetrazioni ha consentito di circoscrivere ambiti strategici da intendersi quali contesti preferenziali per la generazione eolica; alcuni di tali ambiti sono situati in prossimità del confine con la Regione Liguria. A tal riguardo si rimanda al paragrafo "Energia eolica" (pag. 92 e seguenti) del documento "Proposta di Piano energetico ambientale regionale" e al relativo Allegato 1 "Aree e siti non idonei all'installazione di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile" (pag. 307 e seguenti).

In relazione al carattere strategico dello sviluppo della generazione da FER individuato in queste aree dalla proposta di pianificazione energetica regionale, si propone pertanto, anche al di la dell'elaborazione del Piano paesaggistico regionale, di condividere e concordare modalità localizzative per tale tipologia di impianti, in modo da non penalizzare le potenzialità di produzione energetica da fonte eolica sui rispettivi territori (ad esempio individuazione congiunta di fasce di rispetto sulle aree di confine e/o di ambiti preferenziali per la generazione eolica).

Infine, si rimanda al punto "Biodiversità e aree naturali" del presente contributo per quanto attiene alla localizzazione degli impianti eolici nelle aree protette e nei siti della Rete Natura 2000.

Territori coperti da foreste e da boschi

In riferimento ai territori coperti da foreste, al fine di addivenire ad una impostazione condivisa del sistema delle tutele e dalla valorizzazione dei territori boscati di confine, nella stesura delle NdA del Piano paesaggistico della Liguria si invita a prendere visione dei contenuti di cui all'art. 16 del PPR del Piemonte.

Nel caso in cui, ai fini dell'indagine conoscitiva, nelle aree di confine emerga la necessità di disporre di dati o cartografie tematiche inserite nelle banche dati regionali del Piemonte, si segnala la piena disponibilità a collaborare da parte degli uffici competenti in materia.

Si segnala infine lo strumento di pianificazione forestale della Regione Piemonte, adottato con d.g.r. n. 8-4585 del 23 gennaio 2017, nei cui confronti sviluppare l'analisi di coerenza esterna.

Biodiversità e aree naturali

Si fa presente che al confine o in prossimità del territorio ligure, entro le Province di Cuneo, Asti e Alessandria, sono presenti i seguenti siti facenti parte delle aree protette regionali, della Rete Natura 2000 e degli elementi della rete ecologica regionale, facenti capo al territorio delle Alpi Marittime e al territorio appenninico del sud Piemonte:

- il Parco naturale del Marguareis, coincidente con la ZSC/ZPS IT1160057 Alte Valli Pesio e Tanaro - Ente di gestione delle Aree protette delle Alpi Marittime;
- la ZPS IT1160061 Alto Caprauna - Ente di gestione delle Aree protette delle Alpi Marittime;
- la ZSC IT1160035 M. Antoroto - Ente di gestione delle Aree protette delle Alpi Marittime;
- la Riserva naturale Grotte di Bossea - Ente di gestione delle Aree protette delle Alpi Marittime;
- la ZSC IT1160026 Faggete di Pamparato, Tana del Forno, Grotta delle Turbiglie e Grotte di Bossea - Ente di gestione delle Aree protette delle Alpi Marittime;
- la ZSC IT1160020 Bosco di Bagnasco - Ente di gestione delle Aree protette delle Alpi Marittime;
- la Riserva naturale delle Sorgenti del Belbo, coincidente la ZSC IT1160007 Sorgenti del Belbo - Ente di gestione delle Aree protette delle Alpi Marittime;
- la ZCS IT1180010 Langhe di Spigno Monferrato - Ente di gestione delle aree protette dell'Appennino piemontese;

- la ZSC IT1180017 Bacino del Rio Miseria - Ente di gestione delle aree protette dell'Appennino piemontese;
- il Parco naturale delle Capanne di Marcarolo, coincidente con la ZSC/ZPS IT1180026 Capanne di Marcarolo - Ente di gestione delle aree protette dell'Appennino piemontese;
- la ZPS IT1180025 Monte Ebro-Monte Chiappo - Ente di gestione delle aree protette dell'Appennino piemontese;
- la ZSC IT1180030 Calanchi di Rigoroso, Sottovalle e Carrosio - Ente di gestione delle aree protette dell'Appennino piemontese;
- la ZSC IT1180009 Strette della Val Borbera - Ente di gestione delle aree protette dell'Appennino piemontese;
- la Riserva naturale del Neurone - Ente di gestione delle aree protette dell'Appennino piemontese;
- il Parco naturale dell'Alta Val Borbera con relativa Area contigua Alta Val Borbera, coincidente con la ZSC IT1180011 Massiccio dell'Antola, M.te Carmo, M.te Legna - Ente di gestione delle aree protette dell'Appennino piemontese;

La ZPS IT1180026 e la ZSC IT1180011 sono collegate da un Corridoio ecologico (l.r. 19/2009 e s.m.i.).

In prima istanza, considerato che tutti i Siti Rete Natura 2000 e le aree protette regionali poste al confine con il territorio ligure sono gestiti, come su descritto, dall'Ente di gestione delle Aree protette delle Alpi Marittime o dall'Ente di gestione delle aree protette dell'Appennino piemontese, si suggerisce di valutare l'opportunità di consultare i suddetti Enti strumentali della Regione Piemonte, quali soggetti competenti in materia ambientale interessati agli effetti del Ppr in esame, proprio in virtù delle specifiche competenze in materia di biodiversità e di valutazione d'incidenza.

Con riferimento ai contenuti trattati nel Documento preliminare del progetto di Piano, si ritiene che il paragrafo 2.2 "Obiettivi del Piano Paesaggistico" inserisca opportunamente tra gli obiettivi di secondo livello (punti 1, 2 e 7) gli aspetti inerenti la biodiversità, le aree protette e la connettività ecosistemica, da approfondire con la redazione del Rapporto Ambientale.

Si ritiene, in particolare, che gli obiettivi di sostenibilità ambientale e le azioni e misure attivabili, di seguito evidenziate in grassetto, individuino con efficacia gli elementi di analisi da approfondire e disciplinare puntualmente nel prosieguo del processo di formazione del Piano.

OBIETTIVI DEL PIANO (II LIVELLO)	OBIETTIVI DI SOSTENIBILITA' AMBIENTALE	AZIONI E MISURE ATTIVABILI
Tutelare le particolari conformazioni geomorfologiche e le falesie quali elementi di rilievo paesaggistico, salvaguardare l'integrità e l'efficienza ecosistemica dei corsi d'acqua, tutelare e valorizzare i tratti di costa aventi valore paesaggistico, naturalistico ed ambientale, anche tramite la diminuzione delle pressioni antropiche che insistono su di essa	- Riconoscere e salvaguardare le componenti fisico-geomorfologiche che caratterizzano il territorio ligure - **Riconoscere e salvaguardare gli elementi della rete Natura 2000 e il sistema dei parchi** - **Monitorare le dinamiche trasformative di territorio, paesaggio e ambiente**	- Ricognizione,rappresentazione e determinazione di prescrizioni d'uso intese ad assicurare la conservazione dei caratteri distintivi e la valorizzazione delle aree tutelate per legge (c. 1 art. 142 CBCP) - **Individuare le situazioni dove le componenti del paesaggio interagiscono con elementi della rete Natura 2000 e con i sistema dei parchi** - **Promozione del verde urbano e periurbano anche al fine di integrare la connettività ecologica, incrementare la disponibilità di servizi eco-sistemici, ridurre le emissioni e i fattori climalteranti** - Implementazione delle attività dell'"Osservatorio delle trasformazioni del territorio" - Implementazione delle attività dell'"Osservatorio delle trasformazioni del territorio"

Garantire l'equilibrio tra la salvaguardia dell'integrità delle componenti naturalistiche e le esigenze di manutenzione del territorio, accessibilità, fruizione attiva e uso produttivo del bosco Promuovere processi di contrasto all'abbandono del territorio agricolo e salvaguardare gli assetti e le tracce identitarie del paesaggio rurale storico	- Diminuire la popolazione e il patrimonio edilizio esposti a rischi naturali e antropici - **Promuovere l'uso sostenibile del bosco** - Sostenere la permanenza delle attività agricole e delle forme presenza antropica in territori soggetti all'abbandono, specie nelle aree interne	- **Individuazione delle misure necessarie a realizzare uno sviluppo sostenibile delle aree di valore paesistico e naturalistico** - Disciplina per l'integrazione del paesaggio nella pianificazione settoriale ed urbanistica - Indicazioni per il coordinamento delle politiche di tutela del territorio, paesaggio e ambiente con gli strumenti di prevenzione e protezione dai rischi naturali e antropici - **Indirizzi per favorire il presidio ambientale e il recupero delle attività agricole, specie delle aree interne** - **Misure atte a contenere i fenomeni di forestazione e la crescita incontrollata della vegetazione infestante su terreni incolti o abbandonati** - **Disciplina volta alla valorizzazione in termini sostenibili del patrimonio boschivo per usi turistici, ricreativi escursionistici, e produttivi** - **Misure per favorire la realizzazione di opere di regimazione delle acque di versante, preferibilmente con l'impiego di tecniche di ingegneria naturalistica** - Indirizzi per l'efficienza della viabilità comunale e interpoderale a servizio di aree agricole
Valorizzare le percorrenze storiche e le reti sentieristiche connesse alle reti di infrastrutturazione rurale, orizzontale e verticale, favorendo la realizzazione di reti di interconnessione con le nuove percorrenze di fruizione di interesse regionale	- Favorire lo sviluppo di reti di mobilità lenta e sostenibile per il collegamento di insediamenti, aree urbane, ambiente naturale - **Contribuire alla funzionalità delle connessioni ecologiche** - **Garantire forme di presidio e monitoraggio del territorio**	- Tutelare e valorizzare il tracciato dell'Aurelia storica, e antiche vie, strade vicinali, interpoderali, sentieri, mulattiere, mattonate "creuze", strade e infrastrutture forestali nonché il sistema delle emergenze storiche, paesistiche, naturalistiche collocate lungo il loro sviluppo - **Tutelare a valorizzare la REL, l'Alta Via dei Monti Liguri, i sentieri dei Parchi e delle aree protette e gli itinerari ciclo-pedonali e delle relative infrastrutture quali ricoveri, presidi, segnaletica, aree di sosta e punti di informazione anche per la fruizione delle aree rurali e lo sviluppo turistico eco-compatibile** - Consentire l'accessibilità di aree in quota e territori di versante promuovendo la realizzazione di ascensori, impianti di trasporto a fune, rotaie e cremagliere in luogo di nuovi tramiti viari

Con particolare riferimento alla crescita incontrollata della vegetazione infestante su terreni incolti o abbandonati, soprattutto al fine di limitare l'espansione delle specie vegetali alloctone invasive, si fa presente che la Regione Piemonte ha definito gli elenchi di specie esotiche invasive (*Black List*) che determinano o che possono determinare particolari criticità sul territorio piemontese e per le quali è necessaria l'applicazione di misure di prevenzione, gestione, lotta e contenimento.

Tali elenchi sono stati approvati dalla Giunta Regionale con la d.g.r. n. 46-5100 del 18 dicembre 2012 e aggiornati con la d.g.r. n. 33-5174 del 12 giugno 2017, che ha inoltre approvato il documento "Linee Guida per la gestione e controllo delle specie esotiche vegetali nell'ambito di cantieri con movimenti terra e interventi di recupero e ripristino ambientale". Le indicazioni descritte, utili per verificare analoghe disposizione presenti in Regione Liguria, sono contenute nel sito web della Regione Piemonte alla pagina:
https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/biodiversita-aree-naturali/salvaguardia-ambientale/specie-esotiche-black-list-regionali.

Per quanto attiene gli aspetti inerenti i Siti della Rete Natura 2000, si fa presente che la Regione Piemonte, ai sensi dell'articolo 40 della l.r. 19/2009 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità" e in attuazione delle Direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE, del Decreto del Presidente della Repubblica 357/1997 e s.m.i. e del Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare del 17/10/2007 e s.m.i., ha approvato le "Misure di conservazione per la tutela della Rete Natura 2000 del Piemonte" con d.g.r. n. 54-7409 del 7 aprile 2014, modificata con d.g.r. n. 22-368 del 29 settembre 2014, con d.g.r. n. 17-2814 del 18

gennaio 2016 e con d.g.r. n. 24-2976 del 29 febbraio 2016. Successivamente per tutte le ZSC elencate in precedenza sono state definite le misure di conservazione sito-specifiche.

Visto il processo di delega alla gestione dei Siti Rete Natura 2000, attribuita agli Enti di gestione predetti, il settore regionale competente ha chiesto uno specifico contributo all'Ente di gestione delle Aree protette dell'Appennino piemontese, diretto a fornire un "promemoria" sulle normative, sulle possibili criticità e sulle prescrizioni riguardanti in particolare la ZSC/ZPS IT1180026 "Capanne di Marcarolo", le cui Misure di conservazione Sito specifiche presentano ricadute sul territorio ligure.

Parte dell'ambito territoriale di interesse del Piano paesaggistico ligure insiste, infatti, sul territorio limitrofo alla ZSC/ZPS IT1180026 "Capanne di Marcarolo" (DM 21 novembre 2017) e ad altri Siti Natura 2000 piemontesi. In particolare, il Sito Capanne di Marcarolo confina con la ZSC IT1331501 "Praglia - Pracaban - Monte Leco - Punta Martin" e con la ZPS IT1331402 "Beigua - Monte Dente - Val Gargassa - Pavaglione", mentre la ZSC IT1180010 "Langhe di Spigno Monferrato" confina con la ZSC IT1320425 "Piana Crixia".

Le specificità di seguito evidenziate sono riferite in particolare alle Misure di conservazione Sito specifiche della ZSC/ZPS IT1180026 "Capanne di Marcarolo" (d.g.r. n. 6-4745 del 9 marzi 2017) e relativi Allegati, nonché alla Prima Variante al Piano dell'Area del Parco naturale regionale omonimo (d.c.r. n. 307-52921 del 10 dicembre 2009), avente valore di Stralcio di Piano di Gestione del Sito.

Il primo aspetto d'interesse riguarda i Laghi del Gorzente, ricompresi in tutto o in parte all'interno della ZSC/ZPS IT1180026 "Capanne di Marcarolo" (il Lago Badana interamente, mentre il Bruno e il Lungo per circa metà della loro superficie). La citata normativa sito specifica, suddivisa per ambienti, include una sezione dedicata agli habitat acquatici ad acque ferme: Capo III - Habitat acquatici (Ambienti delle zone umide - acque ferme, paludi e torbiere) per i quali prevede "Divieti, obblighi e buone pratiche".

Al fine di un'eventuale maggiore specificazione e descrizione in ambito di Piano dell'obiettivo di realizzazione del "Centro per sport acquatici" o dell'eventuale redazione di una progettazione di dettaglio, occorre fare riferimento a tale normativa la quale, a titolo di esempio, vieta "*la navigazione a motore sui bacini artificiali presenti nel Sito, fatte salve le operazioni connesse alla gestione degli invasi e quelle di ricerca scientifica promosse dal Soggetto gestore autorizzate da parte del gestore degli invasi*" (art. 36 - Divieti). La necessità di coordinare le previsioni del Piano paesaggistico con le Misure di conservazione dei Siti Natura 2000 deriva dal carattere sovra regionale della Rete Natura 2000, e dalla ovvia considerazione di come, nel caso particolare, i bacini artificiali del Gorzente in quanto habitat risultano in continuità, anche se amministrativamente suddivisi tra Piemonte e Liguria. In tal senso si ricorda come eventuali previsioni di Piano, progetti o interventi riguardanti i Laghi del Gorzente debbano essere valutati alla luce dei possibili effetti che tali progetti o attività possono causare sullo stato di conservazione di specie e habitat dei Siti Natura 2000 interessati, in questo caso ZSC/ZPS IT1180026 "Capanne di Marcarolo" e ZSC IT 1331501 "Praglia - Pracaban - Monte Leco - Punta Martin", come previsto dalle vigenti normative.

Per quanto concerne il Sito di "Capanne di Marcarolo", si ricorda inoltre che le Misure di conservazione Sito specifiche (art. 37, lett. a - Obblighi) prevedono: "*Fatto salvo quanto previsto al comma 6 dell'art. 2 della DGR 54-7409 DEL 07/04/2014 (Misure di Conservazione per la tutela della Rete Natura 2000 in Piemonte) ogni Piano, progetto, intervento o attività interessante in modo diretto o indiretto gli ambienti ad acque ferme, paludi, torbiere e praterie umide del Sito, non direttamente connesso al mantenimento in stato di soddisfacente conservazione delle specie e degli habitat di interesse comunitario, deve essere sottoposto al Soggetto gestore ai fini dell'attivazione della Procedura per la Valutazione di incidenza*".

Il secondo aspetto riguarda gli impianti eolici. Le Misure di Conservazione della ZSC/ZPS IT1180026 (d.g.r. n. 6-4745 del 9 marzo 2017), infatti, affrontano il tema della loro realizzazione al Titolo V "Misure per la conservazione per l'avifauna e la fauna migratrice", Capo II "Fauna migratrice", art. 61 "Norme per la conservazione della fauna migratrice". In particolare, il punto 2, lett. a. del medesimo articolo stabilisce che: "*A maggiore specificazione dell'art. 8, capo II (Misure specifiche per le ZPS), della d.g.r. 54-7409 del 07/04/2014 e s.m.i., è complessivamente individuato un buffer di 5 km dai confini del Sito quale area di maggiore criticità per le specie migratrici di uccelli e chirotteri, con particolare riguardo alla zona sud-est, sulla quale insiste un importante corridoio di migrazione dell'avifauna. Entro questa delimitazione deve essere effettuato un costante e adeguato monitoraggio in relazione ai gradienti di rischio individuati nella Carta del rischio eolico. Entro il buffer indicato, ai sensi della d.g.r. n. 30-12221 del 28/09/2009 "Relazione programmatica sull'energia" (d.g.r. 19 novembre 2007 n. 26-7469), par. 3.6 Eolico, pag. 161, nella fascia di 1 Km dai confini del SIC/ZPS è fatto divieto di realizzare impianti eolici di qualsiasi tipologia, inclusi singoli aerogeneratori, fatti salvi gli impianti per autoproduzione con potenza non superiore a 20 chilowatt, sottoposti a procedura di valutazione di incidenza ai sensi dell'articolo 43 della l.r. 19/2009 e s.m.i.*".

Il punto 2, lett. b) specifica inoltre che: "*stante il divieto relativo alla fascia di 1 km dai confini, inquadrabile come "Fascia di repulsione severa- R1" ai sensi della d.g.r. n. 30-12221/2009, entro i restanti 4 km del buffer i piani, progetti e interventi relativi a installazioni per l'energia eolica sono sottoposti alla fase II della procedura per la valutazione di incidenza, Valutazione appropriata*". Ne consegue come attorno alla ZSC/ZPS IT1180026 "Capanne di Marcarolo" sussista un buffer di 1 km (da 0 a 1 km) dai confini del Sito all'interno del quale è vietata la realizzazione di impianti eolici di qualsiasi tipologia. Nei restanti 4 km di buffer (dal km 1 al km. 5) dai confini del Sito è obbligatorio attivare la procedura per la Valutazione di incidenza, Fase II, Valutazione appropriata. Il punto 3 dell'art. 61 (Obblighi) indica i contenuti base e il protocollo di monitoraggio che è necessario seguire.

Occorre pertanto che la previsione e la pianificazione di impianti eolici al confine con la Regione Piemonte tenga conto della normativa Sito specifica vigente.

In relazione alla realizzazione di impianti eolici, si segnala, inoltre, nell'area di interesse del Piano paesaggistico in territorio ligure, la presenza di almeno 3 cavità naturali (grotte del Buran, del Verde e del Drago) che costituiscono rifugio di chirotteri. Nell'inverno del 2012, i monitoraggi effettuati nell'area ampia attorno alla ZSC/ZPS "Capanne di Marcarolo" hanno evidenziato la presenza di specie di chirotteri, come segue:
- Grotta del Buran: n. 5 *Rhinolophus ferrumequinum*;
- Grotta del Verde: n. 7 *Rhinolophus ferrumequinum;*
- Grotta del Drago: n. 11 *Rhinolophus ferrumequinum*, n. 1 *Myotis sp.*

Da ultimo, si consiglia l'integrazione della sezione 3.2.2 "La Rete Natura 2000 e la Rete Ecologica Regionale" del Documento preliminare considerando nell'ambito territoriale interessato dal Piano paesaggistico la presenza, oltre ai Siti Natura 2000 collocati in Regione Liguria, anche dei Siti piemontesi confinanti, ovvero:
- IT1160057 "Alte Valli Pesio e Tanaro";
- IT1160061 "Alto Caprauna";
- IT1160020 "Bosco di Bagnasco";
- IT1160007 "Sorgenti del Belbo";
- IT11800010 "Langhe di Spigno Monferrato";
- IT1180017 "Bacino del Rio Miseria";
- IT1180026 "Capanne di Marcarolo";
- IT1180011 "Massiccio dell'Antola, Monte Carmo, Monte Legnà";
- IT1180025 "Dorsale Monte Ebro - Monte Chiappo".

La normativa relativa ai Siti elencati (Misure di conservazione, Piani di gestione) può contenere (come nel caso del Sito di "Capanne di Marcarolo") prescrizioni che interessano il territorio ligure e per i quali occorre, in specifici casi, che vengano considerati gli effetti diretti e indiretti derivanti dall'attuazione di piani, progetti e interventi non direttamente connessi al mantenimento in stato di soddisfacente conservazione delle specie e degli habitat. La natura giuridica delle fattispecie tutelate e gli obiettivi di conservazione dei Siti Natura 2000 presentano infatti carattere sovra regionale, attenendo alle Direttive 2009/147/ CEE "Uccelli" e 92/43/CEE "Habitat", in attuazione delle Convenzioni internazionali di Bonn e Berna (1979).

Dati inerenti il territorio di confine

Si riporta di seguito l'elenco dei Comuni piemontesi confinanti con la Regione Liguria suddiviso per Provincia di appartenenza:

- Provincia di Alessandria: Carrega Ligure, Mongiardino Ligure, Roccaforte Ligure, Grondona, Arquata Scrivia, Voltaggio, Fraconalto, Bosio, Tagliolo Monferrato, Belforte Monferrato, Ovada, Molare (confinanti con la Provincia di Genova), Ponzone, Spigno Monferrato, Pareto, Merana (confinanti con la Provincia di Savona);
- Provincia di Asti: Serole (confinante con la Provincia di Savona);
- Provincia di Cuneo: Briga Alta, Ormea, Caprauna, Alto (confinanti con la Provincia di Imperia) e Garessio, Priola, Bagnasco, Perlo, Priero, Castelnuovo di Ceva, Montezemolo, Saliceto, Gottasecca, Castelletto Uzzone, Pezzolo Valle Uzzone (confinanti con la Provincia di Genova).

Relativamente allo stato della pianificazione locale e ad alcune caratteristiche correlate a provvedimenti regionali si fa presente quanto segue:

- sono dotati di strumentazione urbanistica adeguata ai disposti del Piano per l'Assetto Idrogeologico (PAI), approvato con DPCM 24 maggio 2001, i comuni di:
  - Provincia di Alessandria: Arquata Scrivia, Belforte Monferrato, Bosio, Fraconalto, Grondona, Ovada, Tagliolo Monferrato e Voltaggio;
  - Provincia di Asti: il comune di Serole sta ultimando la procedura di adeguamento;
  - Provincia di Cuneo: Briga Alta, Ormea, Priola, Priero, Montezemolo (parziale), Saliceto, Gottasecca, Pezzolo Valle Uzzone;
- ricadono in zona 3 della classificazione sismica di cui alla d.g.r. n. 11-13058 del 19 gennaio 2010 i comuni di:
  - Provincia di Alessandria: Carrega Ligure, Mongiardino Ligure, Roccaforte Ligure, Grondona, Arquata Scrivia, Voltaggio, Fraconalto, Bosio, Tagliolo Monferrato, Belforte Monferrato, Ovada, Molare, Spigno e Monferrato;
  - Provincia di Cuneo: Briga Alta, Ormea, Caprauna, Garessio, Priola, Bagnasco, Perlo, Priero, Castelnuovo di Ceva e Alto;
- ricadono in zona 4 della classificazione sismica di cui alla d.g.r. n. 11-13058 del 19 gennaio 2010 i comuni di:
  - Provincia di Alessandria: Merana, Pareto e Ponzone;
  - Provincia di Asti: Serole

- Provincia di Cuneo: Montezemolo, Saliceto, Gottasecca, Castelletto Uzzone e Pezzolo Valle Uzzone;

- nessuno dei comuni confinanti con la Regione Liguria presenta porzioni ricadenti in aree di ricarica della falda, di cui alla d.g.r. n. 12-644 del 2 febbraio 2018 "Aree di ricarica degli acquiferi profondi - Disciplina regionale ai sensi dell'articolo 24, comma 6 delle Norme di piano del Piano di Tutela delle Acque approvato con D.C.R. n. 117-10731 del 13 marzo 2017".

Per quanto attiene ai contenuti del Piano Territoriale Regionale, approvato con d.c.r. n. 122-29783 del 21 luglio 2011, si segnalano gli Ambiti di integrazione territoriale (AIT) posti a confine con la Regione Liguria:

- AIT n. 21 "Novi Ligure" (comuni confinanti interessati: Arquata Scrivia, Bosio, Carrega Ligure, Fraconalto, Mongiardino Ligure, Grondona, Roccaforte Ligure e Voltaggio);
- AIT n. 22 "Ovada" (comuni confinanti interessati: Ovada, Belforte Monferrato, Molare e Tagliolo Monferrato);
- AIT n. 23 "Acqui Terme" (comuni confinanti interessati: Merana, Pareto, Ponzone e Spigno Monferrato);
- AIT n. 25 "Alba" (comuni confinanti interessati: Castelletto Uzzone e Pezzolo Valle Uzzone);
- AIT 26 "Canelli-Nizza" (comuni confinanti interessati: Serole);
- AIT n. 33 "Ceva" (comuni confinanti interessati: Garessio, Priola, Bagnasco, Perlo, Priero, Castelnuovo di Ceva, Montezemolo, Saliceto e Gottasecca).

Distinti saluti.

Il Dirigente
(arch. Giovanni PALUDI)

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

I funzionari referenti:

arch. Annalisa Savio
annalisa.savio@regione.piemonte.it
tel. 011.4323585

arch. Francesca Finotto
francesca.finotto@regione.piemonte.it
tel. 011.4325978

Hanno contributo all'elaborazione del presente documento:
- la Direzione Ambiente, Governo e Tutela del territorio - Settori Biodiversità e aree naturali; Copianificazione urbanistica area sud-est; Copianificazione urbanistica area sud-ovest; Tutela delle acque; Valutazioni ambientali e procedure integrate
- la Direzione Opere pubbliche, Difesa del suolo, Montagna, Foreste, Protezione civile, Trasporti e Logistica - Settori Foreste; Difesa del suolo
- la Direzione Promozione della Cultura, del Turismo e dello Sport
- la Direzione Competitività del Sistema regionale - Settore Sviluppo Energetico Sostenibile

PA/2019/214681 del 23.07.2019

8.3.2.3.2.3
2019/11

PORTS of GENOA
VADO LIGURE • SAVONA • PRA' • GENOVA

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE OCCIDENTALE

DIREZIONE PIANIFICAZIONE E SVILUPPO
SERVIZIO PIANIFICAZIONE E LAVORO PORTUALE

ASPMALO Genova Uff.Competente PRP
Prot.N. **0018844 /P** del 19/07/2019

SERVIZIO TUTELA DEL PAESAGGIO
E DEMANIO MARITTIMO
Assistato a: Artom
In data: 25-07-2019
Preso in carico il: 25/07/2019
Class.: G13.17.4
Fasc.: 2019/11

Regione Liguria
Dipartimento Territorio, Ambiente, Infrastrutture e Trasporti
Vice Direzione Generale Territorio
Settore Tutela del paesaggio, demanio marittimo e attività estrattive
c.a. Arch. Corinna Artom
Settore Pianificazione territoriale e VAS
c.a. Arch. Dino Biondi

TRASMESSA VIA PEC

Oggetto: Documento preliminare per la formazione del Piano Paesaggistico regionale della Liguria. Contributi per la formazione del Piano

Con riferimento al procedimento in oggetto relativo alla formazione Piano Paesaggistico regionale si trasmettono di seguito le osservazioni dell'Autorità di Sistema Portuale (AdSP)
Visto lo Schema di Piano presentato si richiede che nella prevista ricognizione delle aree tutelate per legge ai sensi dal D.Lgs.142/2004 e s.m.i. vengano valutate le caratteristiche peculiari dei territori costieri amministrati dalle Autorità di Sistema Portuale e disciplinati dai Piani Regolatori Portuali o di Sistema Portuale.
Ad oggi infatti l'art. 142 comma 1, lett. a) del D.Lgs. soprarichiamato tutela in maniera indistinta "i territori costieri compresi in una fascia di profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare", ricomprendendo in esse la quasi totalità delle aree destinate a funzione portuale, caratterizzate da un tessuto produttivo dinamico che deve adeguarsi allo sviluppo delle attività commerciali e industriali che lo contraddistinguono.
Va sottolineato che ad oggi negli ambiti portuali ogni intervento che alteri lo stato dei luoghi deve essere autorizzato ai sensi dell'art. 146, con tempi e procedure spesso incompatibili con le esigenze operative. Tale condizionamento è particolarmente significativo laddove si considerino attività industriali non agevolmente programmabili e per lo più caratterizzate dalla necessità di posizionare manufatti amovibili e per periodi limitati di tempo.
Il decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. tuttavia introduce, all' art. 143, comma 4, lett. a, previsioni tali da consentire al piano paesaggistico di attenuare, a determinate condizioni, il regime di gestione dei vincoli ex lege, tra i quali ricadono gli ambiti portuali.
Come previsto dall'art.143 il piano, infatti, può individuare aree soggette al vincolo ex lege, purché non interessate, allo stesso tempo, da vincoli provvedimentali, di cui agli art. 136, 138, 139, 140, e 157 141 (relativi alla dichiarazione di notevole interesse pubblico), nelle quali la verifica di conformità degli interventi al piano medesimo non necessita dell'apposita autorizzazione paesaggistica, ma avviene "nell'ambito del procedimento ordinato al rilascio del titolo edilizio".

Si richiede pertanto che attraverso la prevista "ricognizione delle aree di cui al comma 1 dell'articolo 142, loro delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione" (art. 143, comma 1, lett. c) il Piano Paesaggistico individui le porzioni di territorio costiero disciplinate dai Piani Regolatori Portuali o di Sistema Portuale non problematici ai fini paesaggistici, individuando nel corrispondente apparato normativo eventuali prescrizioni d'uso che consentano la conservazione dei caratteri distintivi del paesaggio pur evitando il ricorso al procedimento dell'autorizzazione paesaggistica.

Cordiali saluti.

Ufficio PRSP e Procedimenti Concertativi

Il Dirigente
Laura Ghio